Rassegna Stampa

di Giovedì 21 luglio 2022

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
34	Italia Oggi	21/07/2022	*Niente 110% se il rogito e' successivo al 30 giugno (M.Betti)*	3
34	Italia Oggi	21/07/2022	*Superbonus precluso per il socio (F.Poggiani)*	4
35	Italia Oggi	21/07/2022	*Rifiuti da edilizia, sei mesi di prova al nuovo sistema (G.Ambrosoli)*	5
Rubrica	**Previdenza professionisti**			
12	Il Sole 24 Ore	21/07/2022	*Un'autoregolazione concertata e' piu' efficace dei vincoli di portafoglio (F.Merola)*	6
Rubrica	**Politica**			
1	Il Sole 24 Ore	21/07/2022	*Decreto aiuti bis leggero. Cuneo fiscale, niente tagli (G.Trovati)*	8
4	Italia Oggi	21/07/2022	*E adesso presto alle elezioni (D.Cacopardo)*	11
Rubrica	**Energia**			
1	Il Sole 24 Ore	21/07/2022	*Piu' coraggio nell'emergenza (D.Tabarelli)*	13
Rubrica	**Università e formazione**			
1	Italia Oggi	21/07/2022	*Dal Pnrr 1,5 mld per il sistema (E.Micucci)*	15
37	Italia Oggi	21/07/2022	*Laurea professionalizzante a Pavia per i geometri*	26
Rubrica	**UE**			
1	Italia Oggi	21/07/2022	*Inflazione: Tremonti paragona la Bce a un hedge fund e Welt sostiene che l'euro sta diventan (T.Oldani)*	27
Rubrica	**Fondi pubblici**			
28	Il Sole 24 Ore	21/07/2022	*Disegni, brevetti e marchi: nuovi bandi da 46 milioni (R.Lenzi)*	28
Rubrica	**Sanità**			
5	Il Sole 24 Ore	21/07/2022	*Fascicolo sanitario, al via i primi 610 milioni (M.Bartoloni)*	29

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 34
Foglio 1

Niente 110% se il rogito è successivo al 30 giugno

Niente 110% se il contratto definitivo di compravendita è successivo al 30 giugno 2022. Garantita però la detrazione ordinaria del 75 o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto. A dirlo è la nuova risposta a interpello n.384/2022 dell'Agenzia delle Entrate, in cui l'amministrazione finanziaria è nuovamente tornata sul tema superbonus fornendo importanti indicazioni circa la sua applicazione. Il quesito riguarda il caso di una compravendita di un immobile residenziale per il quale l'acquirente può beneficiare del sisma bonus acquisti. Il dubbio nasce dal fatto che al momento della sottoscrizione preliminare di vendita (24 maggio 2021) l'istante avrebbe versato solo la caparra, mentre il pagamento del saldo con parziale sconto in fattura sarebbe stato previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito. Tuttavia, l'impresa venditrice avrebbe comunicato che a causa dei rallentamenti nell'esecuzione dei lavori dovuti all'emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell'immobile sarebbe slittato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. L'istante dunque avrebbe voluto sapere se, nonostante il rinvio della consegna dell'immobile da parte della ditta, egli possa comunque beneficiare del superbonus. Ma, stando a quanto ricostruito dalle Entrate, lo slittamento del rogito a novembre 2022 «preclude l'applicazione della detrazione maggiorata perché la data sconfina i termini applicativi della misura agevolativa». Infatti, secondo il quadro normativo e i documenti di prassi d'Agenzia, «affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d'imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022». Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 lasciano dunque fuori il sisma bonus. L'acquirente, dunque, non potrà usufruire della detrazione del 110% ma solo di quella ordinaria del 75/85% in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Maria Sole Betti

› Riproduzione riservata

34 IMPOSTE E TASSE ItaliaOggi

Superbonus precluso per il socio

No alla detrazione se la Srl è proprietaria dell'immobile

Niente 110% se il rogito è successivo al 30 giugno

Fatturazione e indicazioni, no allo sconto

Rimborso della ritenuta anche per società tedesca

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 34
Foglio 1

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema 110% e società, tra interpelli e circolari

Superbonus precluso per il socio

No alla detrazione se la Srl è proprietaria dell'immobile

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Niente superbonus al socio della società proprietaria dell'immobile concesso allo stesso in godimento. Fruizione del 110% possibile, invece, per l'immobile concesso in locazione a soggetto terzo o al socio di società semplici, siano esse immobiliari di godimento o agricole, ma in tale ultimo caso con esclusivo riferimento alle unità rurali abitative.

Queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con alcuni recenti interpelli ma, soprattutto, con il più recente documento di prassi (circ. 23/E/2022) sul tema della fruizione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020.

Si ricorda, innanzitutto, che, in linea di principio, le spese relative agli interventi edilizi possono fruire delle detrazioni fiscali non soltanto quando le dette spese sono sostenute dal proprietario dell'immobile ma anche quando sono sostenute da un semplice detentore, in possesso di un titolo legittimo (comodato, locazione, diritti reali e altro) fermo restando che, in tal caso, si rende necessario ottenere il consenso scritto del proprietario per l'esecuzione degli interventi agevolati.

L'Agenzia delle entrate, con il recente documento di prassi, ha confermato tale impostazione (circ. 23/E/2022), anche con riferimento alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020 ma, contestualmente, ha fornito alcuni chiarimenti, a dir poco singolari, enunciando una discriminazione di fatto, tra soggetti analoghi.

Nella circolare indicata (§ 1.1) l'agenzia ha precisato, innanzitutto, che nel caso di un detentore-socio della società proprietaria dell'immobile che glielo concede in locazione o in comodato, non è possibile fruire della detrazione del 110%, anche nel caso in cui il detentore sia un soggetto richiamato dal comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020, l'unità immobiliare sia residenziale, quindi immobile patrimoniale della società, e costituisca nel contempo l'oggetto dell'attività imprenditoriale.

Il tema, peraltro, è stato affrontato anche in una recente risposta a un interpello (risposta n. 380/2022) con il quale la stessa agenzia ha ribadito che, ai fini dell'accesso al 110%, in linea di principio e in applicazione di un criterio oggettivo, teso a valorizzare l'utilizzo effettivo dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, non rileva che l'immobile, detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società ma ha altresì precisato che il superbonus non è fruibile dal socio di una società, dedita all'attività commerciale, il quale sostenga le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della citata società e che costituiscono beni relativi all'impresa, ancorché tale socio sia detentore dell'immobile oggetto degli interventi in ragione di un contratto di locazione o di comodato o ad altro titolo.

Il documento di prassi richiamato (circ. 23/E/2022), al contrario, riconosce la fruibilità del 110% al socio persona fisica di una società semplice (immobiliare di godimento) che detiene, al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione, l'immobile della società in forza di un contratto di locazione o comodato, presumibilmente, perché questa tipologia di soggetto collettivo non può esercitare un'attività commerciale e i relativi immobili non possono dunque costituire beni relativi all'impresa; quanto appena indicato si estende anche alle persone fisiche che detengono immobili di società semplici agricole (anche se soci della società), purché le spese siano sostenute su fabbricati rurali a uso abitativo, di cui al comma 3, dell'art. 9 del dl 557/1993 e, pertanto, diversi dagli immobili rurali strumentali, di cui al successivo comma 3-bis.

Di conseguenza, appare chiara la discriminazione tra un socio persona fisica che esegue gli interventi su un immobile di proprietà della società di cui lui detiene una partecipazione e una persona fisica, non socio, che può fruire anche del 110% per i lavori eseguiti su una unità immobiliare di proprietà di una società commerciale, di cui lui non possiede alcuna partecipazione.

L'Agenzia delle entrate, infine, precisa ulteriormente che, proprio in applicazione del criterio oggettivo indicato in precedenza, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all'unità immobiliare (proprietà, comodatario o locatario), la detrazione del 110% non spetta al proprietario persona fisica di un immobile residenziale affittato da una società che lo utilizza per l'esercizio della propria attività.

© Riproduzione riservata

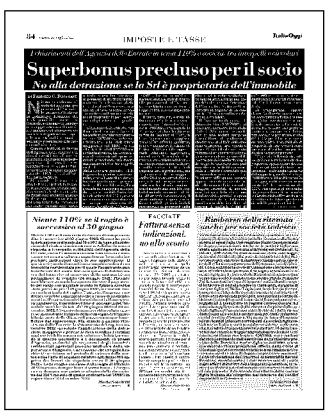

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 35
Foglio 1

Rifiuti da edilizia, sei mesi di prova al nuovo sistema

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore il ministero della Transizione ecologica valuterà l'opportunità di revisionare i criteri per tener conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa: questa previsione è contenuta nel decreto sull'End of Waste dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione, firmato il 15 luglio scorso dal ministro Roberto Cingolani, e in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (si veda *ItaliaOggi* di ieri e del 18/7/2022). Come fare? Il testo non dice molto, però occorre confrontarci con lo stesso per capirlo. Diventano fondamentali i controlli sull'aggregato recuperato. Per ogni lotto di esso prodotto, cioè un quantitativo non superiore a 3.000 metri cubi, deve essere, infatti, garantito il rispetto di 29 parametri indicati nella tabella 3 allegata al decreto, da ricercare e da limitare nella presenza. Ad esempio, amianto, cromo, toluene, idrocarburi aromatici policiclici (IPA), materiali galleggianti e frazioni estranee.

Per cercare i 29 parametri occorrerà utilizzare il test di cessione, quindi la consueta norma UNI EN 10802 e la metodica della norma UNI EN 12457-2.

Ma non basterà; secondo la tabella 4 allegata al dm andranno rispettate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato; cioè le norme UNI EN 13432, per opere per ingegneria civile, UNI EN 12620, su aggregati per calcestruzzo, UNI EN 13139, per aggregati per malta, UNI EN 13043, gli aggregati bituminosi, UNI EN 13055, sugli aggregati leggeri, UNI EN 13450, su aggregati per massicciate ferroviarie, UNI EN 13383-1, riguardanti gli aggregati per pietre di protezione.

Proprio i criteri per i controlli, potranno essere quelli che potranno portare ad una fase di revisione, anche per porre rimedio a quanto già lamentano dai produttori di aggregati riciclati rappresentati da ANPAR. Infatti secondo una nota degli stessi: «La presenza negli aggregati di recupero di IPA o del cromo esavalente è legata principalmente a costituenti dei rifiuti in ingresso al processo di recupero (che quindi si ritrovano necessariamente negli aggregati riciclati), come il conglomerato bituminoso o il cemento».

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi | DIRITTO E IMPRESA | 35

Fino a 500mila euro a impresa

E nuovi regimi a sostegno di chi investe nelle rinnovabili

Rifiuti da edilizia, sei mesi di prova al nuovo sistema

Venture capital di stato nelle start up

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 12
Foglio 1 / 2

Un'autoregolazione concertata è più efficace dei vincoli di portafoglio

Casse di previdenza privatizzate

Franco Bassanini e Federico Merola

Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha da poco chiuso la consultazione sul Libro verde in materia di "Competitività dei mercati finanziari italiani". I quali versano in una «una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate».
Il documento muove dalla "Capital Market Review of Italy 2020" dell'Ocse. Essa suggeriva di effettuare «un'analisi della struttura del sistema pensionistico, in modo che un'accresciuta partecipazione nel pilastro privato porti vantaggio anche per lo sviluppo di un mercato dei capitali italiano più completo», e raccomandava quattro azioni per superare il nostro *gap* di competitività: favorire l'accesso alla Borsa; sviluppare il comparto *fintech*; rafforzare gli investitori istituzionali; favorire lo sviluppo dei cosiddetti alternativi (fondi o società che investono risparmio istituzionale in imprese, innovazione, infrastrutture e immobiliare).
La determinante delle raccomandazioni Ocse è chiara: il fattore strategico per lo sviluppo dei mercati finanziari di un Paese è il risparmio nazionale. L'Italia ha una cospicua dotazione di risparmio individuale, mentre il suo risparmio istituzionale (fondi pensione, assicurazioni e Casse di previdenza) è la metà della media Ocse (rispetto al Pil). Ma il risparmio istituzionale è più incline a investimenti in economia reale ovvero in prodotti illiquidi, di lungo termine e "alternativi"; dunque serve alla crescita più del risparmio individuale.
Ottima cosa dunque la chiusura della consultazione sul Libro verde. Se non che dallo stesso Mef, in singolare contraddizione, è giunto l'annuncio della riedizione, con poche insignificanti modifiche, di un vecchio e molto controverso Decreto investimenti per le Casse di previdenza privatizzate (che, con oltre 100 miliardi di euro di patrimonio, costituiscono il 10% del risparmio istituzionale italiano). Un provvedimento che, nonostante qualche punto positivo, soprattutto in materia di *governance*, va nella direzione opposta alle raccomandazioni Ocse e rischia di frenare lo sviluppo del risparmio istituzionale. Per questo tre ministri dell'Economia (Tria, Padoan, Gualtieri) rifiutarono di firmarlo.

LA RIEDIZIONE DI UN VECCHIO DECRETO VA NELLA DIREZIONE OPPOSTA A QUELLA AUSPICATA DALL'OCSE

Sul piano formale, già Sabino Cassese ne ha messo in evidenza rischi di legittimità connessi alla natura giuridica delle casse di previdenza "privatizzate" e alla lacunosa costruzione della filiera normativa. Peraltro, la scelta di un decreto ministeriale così dettagliato e farraginoso, dopo 11 anni dalla previsione originaria, appare inidonea a regolare una materia solitamente lasciata alla *soft law* della vigilanza o all'autoregolamentazione.
Ma l'errore metodologico più eclatante è quello di aver posizionato a un livello tecnico-amministrativo un tema per un verso politico (sugli indirizzi e le linee guida di *policy*) e per il resto legato a tecnicalità specifiche, estranee alla competenza tipica della pubblica amministrazione (*risk management*, tecniche di gestione di portafogli, princìpi attuariali). Per questo sarebbe utile riaprire un confronto – in una sede terza e istituzionale come la Bicamerale di

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

vigilanza (presieduta dal Prof. Tommaso Nannicini) – ascoltando i diretti interessati, l'accademia e il mercato finanziario.

Le osservazioni di merito sono ancora più significative. Le Casse di previdenza godono di una speciale autonomia organizzativa, funzionale al perseguimento del loro fine ultimo: garantire un'efficiente gestione dei contributi degli iscritti per ottimizzare il rapporto tra versamenti e prestazioni. Per far questo devono adottare tecniche attuariali, di *risk management*, di *asset allocation* che hanno bisogno della massima flessibilità. Non sono questi temi che si possono regolare per decreto, per di più con vincoli stringenti uguali per tutte le Casse, a prescindere dalla loro dimensione, organizzazione, ed esperienza. Per non parlare dell'obbligo di selezione dei gestori con gara di appalto, un *unicum* per il mercato finanziario.

Approfondite analisi internazionali ci dicono che la regolamentazione degli investimenti istituzionali basata su rigidi vincoli di portafoglio non giova né ai fini della tutela, né a quelli dell'efficacia. Meglio far leva su buona *governance*, adeguata organizzazione e sofisticato *risk management*, lasciando agli operatori la flessibilità necessaria al perseguimento dei propri obiettivi.

Nel rispetto della natura giuridica delle Casse di previdenza "privatizzate" e delle loro finalità, molto migliore ci pare dunque la diversa soluzione suggerita qualche anno fa da una ricerca Astrid-Luiss: non regole rigide e dettagliate, ma linee guida generali accompagnate da un'autoregolazione "concertata". Così come il Mef ha fatto per le fondazioni di origine bancaria.

Astrid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

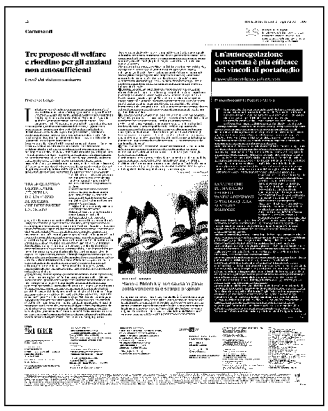

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 3

LE MISURE DEPOTENZIATE

Decreto aiuti bis leggero Cuneo fiscale, niente tagli

Gianni Trovati —a pag. 4

Primo Piano
Le conseguenze della crisi

Dl aiuti bis leggero, alt al taglio del cuneo

La manovra. Senza un governo pienamente in carica, programmi di finanza pubblica limitati al tendenziale senza spazi per finanziare nuovi interventi

Gli altri interventi a rischio. La crisi politica chiude la via alla riforma fiscale e ostacola il lavoro sulle nuove misure per sbloccare i crediti dei bonus edilizi

Gianni Trovati
ROMA

La crisi di governo e lo sfarinamento della maggioranza certificato dal dibattito di ieri in Senato arrivano alla vigilia di un nuovo decreto anti-rincari che ha le risorse per essere finanziato, senza bisogno dello scostamento invocato soprattutto da Lega e M5S; ma non ha ora una coalizione politica in grado di formulare le scelte cruciali. A meno di un colpo di reni di cui oggi non si vedono le premesse, quindi, la via del decreto potrebbe concentrarsi su un «piano B» limitato alla proroga degli sconti fiscali esistenti o appena scaduti come i crediti d'imposta per imprese energivore e gasivore, piccole imprese e carburanti. Perché per misure più ambiziose, come quelle chiamate a replicare gli interventi per il potere d'acquisto delle famiglie a redditi più bassi o a innalzare le soglie del bonus sociale per le bollette, serve un'intesa tutta da costruire. Senza interventi, anche gli sconti da 30,5 centesimi al litro su benzina e gasolio cadrebbero il 21 agosto.

Ma sono molto più numerosi gli inciampi determinati dal calendario di questa crisi politica di mezza estate: che oltre a far franare le prospettive delle riforme cruciali del Pnrr (come si racconta nella pagina a fianco) apre un vuoto sulla programmazione di finanza pubblica, proprio mentre la corsa dell'economia in primavera (i dati Istat arriveranno la prossima settimana) offre nuovi fondi per affrontare un autunno che si annuncia complicatissimo fra incognite energetiche, tassi in rialzo (ieri il BTp decennale rendeva come l'omologo titolo greco) e inflazione recidiva. Con la prospettiva molto concreta che senza un governo nel pieno delle sue funzioni la Nota di aggiornamento al Def di fine settembre e il programma di bilancio da inviare a Bruxelles a metà ottobre debbano limitarsi a certificare l'esistente, senza costruire gli spazi fiscali per nuovi interventi. Con la conseguenza che per la legge di bilancio, anche se si riuscirà a evitare un esercizio provvisorio non improbabile in caso di elezioni a ottobre, non sarà possibile mettere mano al taglio del cuneo fiscale su cui era iniziata la trattativa con le parti sociali. Del resto sul fisco tramontano anche le prospettive di nuovi interventi su Irpef, Irap o sulla riforma dell'Iva, scritti in una delega che ora è ferma al Senato e che anche dopo un'eventuale approvazione non potrebbe sfociare in decreti attuativi in assenza di un governo pienamente in carica.

Tra i compiti della manovra, come ha del resto ricordato ieri in Senato anche Draghi, ci sarebbe poi anche un'altra riforma delle pensioni per creare nuovi meccanismi di flessibilità in uscita senza mettere in discussione l'ancoraggio al criterio contributivo. Qualche esponente dell'opposizione ha agitato lo spauracchio di un "nuovo colpo" ai pensionati: la realtà è che senza nuove misure dal 1° gennaio tornerebbe pienamente in vigore la legge Fornero del 2011.

Fra le questioni congelate nel freezer della crisi c'è poi l'eterna partita del Superbonus. La discesa verso gli incentivi meno generosi» evocati ieri da Draghi è già scritta nell'ultima legge di bilancio, votata anche dai Cinque Stelle e dal centrodestra (ex) di governo, ma ci sarebbe da «tirar fuori dai pasticci» i titolari di crediti d'imposta bloccati. Anche per questo sarebbe utile un governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

21/08/2022

SCADENZA SCONTI BENZINA
Senza interventi, anche gli sconti da 30,5 centesimi al litro su benzina e gasolio cadrebbero il 21 agosto prossimo.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I provvedimenti chiave

L'ultima agenda di Draghi diventa l'eredità delle cose da fare

Ecco i principali punti che il premier Mario Draghi ha presentato ieri mattina come Agenda del suo governo, qualora fosse andato avanti: quasi un programma aggiornato e potenziato. Dopo il dibattito al Senato, però, questi appunti sono diventati l'eredità delle cose che Draghi lascia e, in una certa misura, un indicatore dei rischi del Paese.

1

LE MISURE ECONOMICHE

Conti pubblici, aiuti senza scostamenti

La caduta del governo complica il percorso di costruzione del nuovo decreto Aiuti atteso entro i primi giorni di agosto. Le risorse ci sono, certificate dall'assestamento di bilancio che calcola 23,4 miliardi di entrate aggiuntive (18 miliardi quelle tributarie) rispetto alle previsioni del Def. Il problema è l'intesa politica sulle misure, che potrebbero quindi limitarsi alla proroga degli sconti fiscali ora scaduti per imprese energivore e gasivore, gli aiuti alle piccole aziende e un nuovo allungamento dei tagli alle accise sulla benzina. Esclusa ogni ipotesi di scostamento (prima di tutto perché le risorse ci sono).

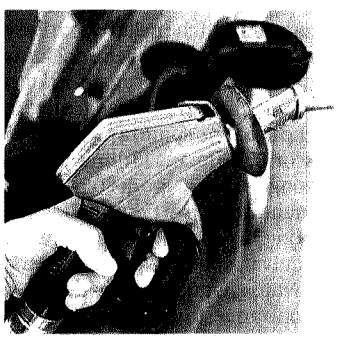

2

EXIT STRATEGY

Superbonus, cessione crediti e riduzione 110%

Anche nell'ultimo giorno del suo governo, Mario Draghi non ha risparmiato dure critiche al Superbonus e in particolare ai meccanismi di cessione del credito. Proprio in zona Cesarini, tuttavia, il premier aveva introdotto una proposta di exit strategy: facilitare la cessione dei crediti per le migliaia di imprese che rischiano il fallimento, ma poi riduzione della «generosità del contributo». Fluidificare la cessione dei crediti per i lavori già avviati e un incentivo che potrebbe stare tra l'85 e il 90%. Questo garantirebbe anche un maggior controllo dei committenti sui costi.

3

SALARIO MINIMO

Contratti leader, sfuma l'estensione dei salari

Sul fronte lavoro sembra sfumare la norma sul salario minimo. Draghi ha sottolineato come la contrattazione collettiva è «uno dei punti di forza del nostro modello industriale, per l'estensione e la qualità delle tutele, ma non raggiunge ancora tutti i lavoratori». Dunque l'introduzione del salario minimo, in linea con la direttiva in via d'approvazione in Europa, nei piani di Draghi dovrà avvenire tenendo conto della specificità del nostro Paese per assicurare, «insieme alle parti sociali, livelli salariali dignitosi alle fasce di lavoratori più in sofferenza». La strada indicata da Draghi sembra essere quella dell'estensione in ogni settore dei trattamenti retributivi dei contratti più diffusi, considerati come minimi retributivi, piuttosto che il salario minimo legale di 9 euro proposto dal M5S. Analogamente sono a rischio anche i tavoli annunciati nell'ultimo incontro alle parti sociali su settori a rischio (Automotive, acciaio), Pnrr, legge di bilancio e precariato.

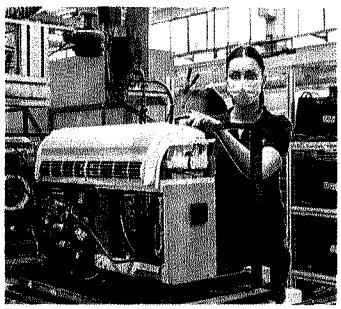

4

LAVORO

Reddito di cittadinanza, correttivi a rischio

Anche il correttivo sul reddito di cittadinanza è a rischio. Draghi ieri ha confermato quanto sostiene da tempo, ovvero che il Rdc «è una misura importante per ridurre la povertà», ma «può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro». L'intenzione è quella di introdurre correttivi alla parte relativa alle politiche attive del lavoro.

5

IL CONFRONTO CON LA UE

Per il Pnrr il rischio serio di un collasso

Senza riforma approvate entro la fine dell'anno, l'Italia rischia seriamente di non incassare le prossime rate del Pnrr e di far collassare l'intero Piano (si veda l'articolo in pagina 5).

6

CONCORRENZA

Ddl fermo al primo sì del Senato: tutto da rifare

Nel patto proposto da Draghi c'era l'impegno ad approvare il Ddl concorrenza 2021 in Parlamento prima della pausa estiva, per avere poi il tempo di emanare i decreti delegati entro l'anno come pattuito con la Ue nel Pnrr. L'obiettivo ora inevitabilmente sfuma. Ma non solo. Con le probabili elezioni anticipate il Ddl governativo, attualmente approvato solo in prima lettura al Senato, si arena e nella prossima legislatura non potrà riprendere il cammino da dove si è fermato. Andrà ripresentato un nuovo testo. Si ferma a questo punto anche il lavoro sul Ddl concorrenza 2022, che il governo avrebbe dovuto presentare in Parlamento già entro giugno. Nel suo intervento al Senato Draghi aveva rivendicato ricorda le misure del Ddl sulle concessioni balneari così come quelle sui taxi. In riferimento proprio all'articolo 10 sui tassisti, che ha fin qui bloccato il Ddl alla Camera, Draghi era stato molto netto: «Ora c'è bisogno di un sostegno convinto all'azione dell'esecutivo – non di un sostegno a proteste non autorizzate, e talvolta violente, contro la maggioranza di governo»: questo il passaggio con riferimento agli scioperi selvaggi dei tassisti e ai loro presidi davanti a Palazzo Chigi. Per lo stralcio dell'articolo si è battuta la Lega, ma anche Leu e con posizioni più sfumate Pd e Fi erano sulla stessa linea. Al netto dell'articolo 10, e di pochi emendamenti accantonati su tematiche non divisive, l'esame in commissione Attività produttive alla Camera del Ddl concorrenza era praticamente concluso.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

7

PREVIDENZA

Pensioni, senza ritocchi torna la Fornero

Mario Draghi puntava a una riforma delle pensioni che garantisse meccanismi di flessibilità in uscita ma con un impianto sostenibile ancorato al sistema contributivo. L'orizzonte era quello della manovra autunnale. Nonostante la complessa evoluzione del quadro economico, secondo Draghi la riforma doveva esser fatta entro l'anno, magari prevedendo anche il prolungamento di Opzione donna e Ape sociale.

Senza un ritorno secco alla riforma Fornero in versione integrale nel 2023. Un percorso al momento inevitabile dopo la conclusione a dicembre dell'esperienza annuale di Quota 102.

8

DELEGA FISCALE

A rischio la riduzione delle tasse in busta paga

A rischio anche uno degli obiettivi di medio termine indicati da Draghi: la riduzione del carico fiscale sui lavoratori, a partire dai salari più bassi, una proposta su cui concordano sindacati e imprenditori. Il premier ha sottolineato che con la scorsa legge di bilancio è stato adottato un «primo e temporaneo intervento», ed aggiunto che «dobbiamo aggiungerne un altro in tempi brevi, nei limiti consentiti dalle nostre disponibilità finanziarie». Ma senza un governo nel pieno delle proprie funzioni i documenti di finanza pubblica dovrebbero limitarsi a certificare l'esistente, senza spazi finanziari per nuovi interventi. La caduta del governo travolge tutta la delega fiscale, che oltre alla riduzione Irpef per i redditi medio-bassi prospetta il graduale superamento dell'Irap, la riforma dell'Iva e delle addizionali locali e il rilancio della lotta all'evasione. La legge delega è ferma al Senato; ma anche in caso di approvazione non avrebbe un governo in grado di definire in accordo con parlamento i decreti legislativi indispensabili all'attuazione dei principi concordati nella legge delega.

9

LA LOTTA AL COVID

Pandemia non finita, ancora molte le incognite

Draghi ha iniziato il suo intervento in aula proprio dal Covid e da quelle misure di contenimento sanitario e dalla campagna di vaccinazione che hanno consentito di «superare la fase più acuta della pandemia» ringraziando gli italiani per il «rispetto paziente» delle restrizioni e per la «straordinaria partecipazione» alle vaccinazioni. Un eredità importante, forse uno dei successi più evidenti del Governo Draghi, quello della lotta al Covid da continuare viste le molte incognite che ci sono: la pandemia non è finita e serve subito un piano per l'autunno su vaccini, quarantene, scuola e trasporti per non farsi trovare impreparati nel caso di una recrudescenza del virus e la comparsa di nuove varianti.

10

ESTERI

Armi all'Ucraina, quarto decreto in bilico

Il quarto decreto di forniture militari dall'Italia all'Ucraina aveva cominciato a prendere forma. Una lista definita non c'era ancora ma un orientamento di massima era stato definito dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Ieri ne avrebbe dovuto riferire al Copasir ma la riunione è stata sconvocata viste le comunicazioni del presidente del Consiglio. Resta una materia ad alta sensibilità politica. Se il governo dovesse rimanere solo per il disbrigo degli affari correnti, un nuovo invio di armi alla resistenza ucraina non è più così scontato.

11

IL PIANO GAS

Rigassificatori, può riaccendersi lo scontro

Si perdono nella concitazione di questa giornata le parole nette di Draghi sulla necessità di sbloccare i rigassificatori, perno del piano per diminuire la dipendenza dalle forniture di gas della Russia. «Dobbiamo accelerare l'installazione dei rigassificatori, a Piombino e a Ravenna. Non è possibile affermare di volere la sicurezza energetica degli italiani e poi, allo stesso tempo, protestare contro queste infrastrutture». Dopo le proteste, nei giorni scorsi al ministero della Transizione ecologica è stata trovata un'intesa per il rigassificatore di Piombino, che dovrebbe entrare in servizio a primavera. L'accordo prevede che, dopo i primi tre anni in porto, Snam troverà un sito alternativo. Bisognerà capire più avanti se, cambiando gli interlocutori nel governo, l'intesa reggerà. Non ha destato le stesse proteste il progetto del rigassificatore di Ravenna, la cui entrata in servizio è prevista per il terzo trimestre del 2024. Di sicuro, le dimissioni del governo Draghi mettono ora a rischio la lunga trattativa condotta in sede europea per arrivare a un tetto per il prezzo del gas.

A cura di
Marzio Bartoloni, Carmine Fotina, Marco Ludovico, Giorgio Pogliotti, Marco Rogari, Giorgio Santilli e **Gianni Trovati**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 4
Foglio 1 / 2

In modo da celebrare le elezioni politiche a fine di settembre e avere un governo a ottobre

E adesso presto alle elezioni

Per poi approvare la legge di stabilità entro l'anno

DI DOMENICO CACOPARDO

Cari lettori, rimuovete il punto interrogativo del titolo del mio pezzo di ieri e, quindi, insieme prendiamo atto che la parlamentarizzazione della crisi voluta da **Sergio Mattarella**, si è rivelata (come avevamo fatto presente) inutile e, anzi, peggiorativa della situazione preesistente. Di fronte al crescere di «distinguo», di richieste insoddisfatte e non soddisfacibili, di dissensi mal celati sulla politica estera, il Senato si pronuncia sostanzialmente in modo opposto rispetto all'esigenza di continuità dell'azione di **Mario Draghi**.

La giornata era iniziata con un duro discorso di Draghi con il quale il premier ha posto al Parlamento il quesito fondamentale per gli italiani prima ancora che per il governo: continuare mettendo fine alla dialettica centrifuga vistasi in questi ultimi mesi e riprendere il percorso riformista concordato con l'Europa e, quindi, procedere con le riforme (compresi i balneari e i tassisti) e l'attuazione del Pnrr oltre che con il sostegno all'Ucraina.

Il dibattito ha detto, allo stesso tempo poco e molto. Poco perché le novità non sono state di particolare rilievo, molto perché il discorso del senatore **Massimiliano Romeo** (Lega) ha introdotto la discontinuità, l'esigenza cioè di un governo diverso nel quale non fossero presenti donne e uomini a 5Stelle. Questo ipotizzato gabinetto sarebbe a trazione leghista ed è evidente che Mario Draghi non si può prestare all'operazione.

L'altra questione che è risultata insopportabile è la strumentalizzazione che il senatore **Ettore Licheri** ha realizzato delle posizioni di Istat e Inps rispetto al tema del reddito di cittadinanza: già da tempo ho espresso su queste colonne dubbi sull'indipendenza dei due presidenti nominati da governi Conte. Istat e Inps debbono tornare a essere enti tecnici, presieduti da personalità indipendenti.

Comunque, dopo alcune ore di dibattito, il Parlamento ha risposto (ripeto: in sostanza) «No» e quindi, con modalità che attengono al balletto tipico del teatrino della politica, si procederà, forse, a una sfiducia o a una rinuncia del premier.

Dopo una lunga sospensione, Draghi ha ribattuto alle contestazioni respingendo al mittente l'accusa di stampo grillino in ordine al disastro rappresentato dal sistema delle cessioni di crediti ni finanziamenti del 110% e ha posto la questione di fiducia sulla mozione **Casini**.

Game over. Poco importa il modo. Ora, chiuso per il momento il «caso Draghi», l'auspicio più corretto nell'interesse del Paese (mentre lo spread è ripreso a salire) è che lo scioglimento delle camere avvenga nei tempi più brevi possibili, in modo da celebrare le elezioni generali l'ultima domenica di settembre e di avere in ottobre un governo nella pienezza dei suoi poteri e, quindi, capace di scrivere e far approvare la legge di stabilità prima della fine dell'anno e di riprendere -o no- la strada che era stata definita con l'Unione europea. E che lo schieramento dell'Italia in politica estera rimanga inalterato.

I tentennamenti del Quirinale debbono cedere il passo a un decisionismo -inconsueto per Mattarella- che volga alla rapida fine delle incertezze e all'avvio di una nuova fase politica. È possibile che da oggi il Paese inizi un nuovo cammino, nel quale Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si misureranno con l'elettorato portando seco la responsabilità della fine della legislatura. Un elemento che, al momento, accresce le loro difficoltà nel presentarsi di fronte all'elettorato. Per il resto nulla è chiaro, anche se sembra emergere la possibile costituzione di uno schieramento dall'accattivante nome di «Draghi presidente», che potrebbe accogliere tutti coloro che non si saranno schierati con il centro-destra e che non saranno rimasti nella barca affondante dei 5Stelle.

È presto, peraltro, per previsioni. C'è una sola speranza da manifestare.

E se la speranza è il rifugio dei disperati, val bene ricorrervi in questa situazione, giacché l'auspicio riguarda il concorso degli italiani alle prossime elezioni. Che -speriamo- dovrebbe essere ampio e tale da ridurre significativamente l'area dell'astensionismo.

www.cacopardo.it

© Riproduzione riservata

Romeo (Lega) ha introdotto l'esigenza di un governo diverso nel quale non fossero presenti donne e uomini a 5Stelle. Questo ipotizzato gabinetto sarebbe a trazione leghista ed è evidente che Draghi non si può prestare all'operazione

Di fronte al crescere di «distinguo», di richieste insoddisfatte e non soddisfacibili, di dissensi mal celati, il Senato si pronuncia sostanzialmente in modo opposto rispetto all'esigenza di continuità dell'azione di Draghi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

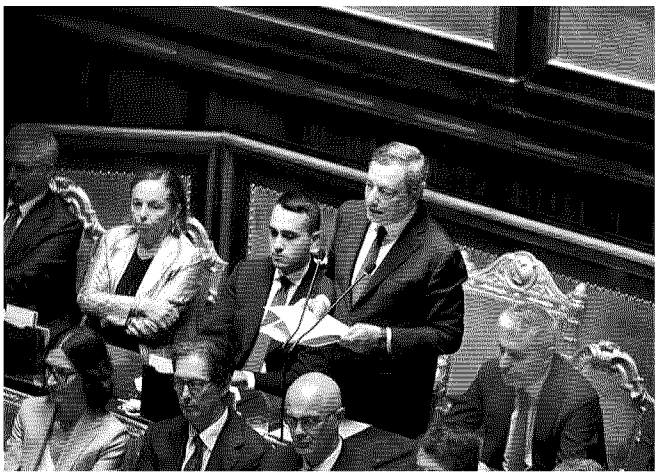

Mario Draghi al Senato

È possibile che da oggi il Paese inizi un nuovo cammino, nel quale FdI, Lega e Forza Italia si misureranno con l'elettorato portando seco la responsabilità della fine della legislatura. Un elemento che, al momento, accresce le loro difficoltà

4 | PRIMO PIANO | ItaliaOggi

E adesso presto alle elezioni

Per poi approvare la legge di stabilità entro l'anno

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

L'ANALISI

PIÙ CORAGGIO NELL'EMERGENZA

di **Davide Tabarelli** —*a pagina 8*

Occorre allentare i limiti ambientali e parlare di piani di razionamento immediato

L'analisi

È NECESSARIO PIÙ CORAGGIO PER AFFRONTARE L'EMERGENZA

di **Davide Tabarelli**

Sarà per la guerra, sarà per il carbone, sarà perché servirebbe grande concretezza oggi, come allora, ma il ricordo va al lontano 1951, al Ceca, Comunità economica carbone e acciaio, in cui si voleva condividere quelle che erano considerate allora le risorse strategiche per la pace. Settantuno anni dopo l'Unione europea, che partì con quel trattato, si trova spaventata, impotente, condizionata da una guerra dell'energia. Servirebbe il realismo di allora, ma nel pacchetto di ieri, purtroppo, la Commissione delude ancora, fa una lunga serie di proclami e svicola dalle cose urgenti.

Il punto più qualificante, quello più declamato, riguarda la riduzione volontaria dei consumi del 15% come principale strumento per affrontare un eventuale taglio totale delle forniture di gas dalla Russia. L'anno scorso l'Unione europea ha consumato 400 miliardi di metri cubi di gas (mld.mc), di cui 155, il 39%, sono arrivati dalla Russia, pertanto il 15% di riduzione di domanda, 60 mld.mc, non risolve certo il problema. Il documento elenca tutte le misure per compensare i 155 mld.mc mancanti, come le maggiori importazioni di gas naturale liquefatto via nave, più volumi via tubo, poi tante rinnovabili e tanta efficienza energetica. Pochissimo, invece, si dice sul carbone che, in maniera più nascosta, sta funzionando, in particolare in Germania, il paese che più importa gas dalla Russia. Anzi, nelle proposte si parla di carbone solo per sottolineare, in maniera imbarazzata, che si tratta di un ritorno solo temporaneo. Lo stesso vale per il nucleare, il cui abbandono andrebbe ritardato il più possibile in Germania, mentre nulla si dice della crisi già in corso in Francia che già ora, prima del prossimo inverno, sta mettendo in crisi Europa.

Ieri i prezzi dell'elettricità sulla borsa in Italia hanno raggiunto il record assoluto di 548 € per megawattora, circa 10 volte i valori considerati normali fino ad un anno fa e la causa è sia il gas che il nucleare francese. Questi prezzi sono anche 8-10 volte i costi del fotovoltaico o dell'eolico, ma queste fonti, per oggettivi limiti fisici, potranno poco per i prossimi mesi e la Commissione correttamente stima non più di 6 mld.mc equivalenti aggiuntivi. Impressiona la fiducia della Commissione, una sorta di fede, nell'efficienza energetica, un ottimismo infondato, perché con prezzi esplosi ci si attendeva di più come calo dei consumi. In Italia, il secondo mercato del gas dopo la Germania, la domanda nei primi cinque mesi è scesa solo dell'1,7% a 35 ml.dmc., perché il calo dell'industria, dove i prezzi picchiano di più, è stato compensato dall'aumento nella generazione elettrica, dove il gas serve per compensare la minore produzione idroelettrica e per tenere il passo con la domanda che cresce.

Servirebbe più coraggio sull'obbligare tutti i paesi a ricorrere a carbone, biomasse solide, prodotti petroliferi in tutte le centrali elettriche d'Europa e nell'allentare di più i limiti ambientali. Il nucleare francese deve rinviare le sue manutenzioni e la Germania non solo deve ritardare la chiusura delle sue tre centrali nucleari, ma deve pensare a riaprire quelle che ha chiuso l'anno scorso. Occorre chiedere subito all'Olanda di far ripartire a pieno ritmo la produzione dal suo grande giacimento di Groninga, un polmone capace di dare pressione questo inverno a tutto il sistema gas europeo. La Commissione chiede di aggiornare i piani di emergenza, quelli previsti per situazioni molto più morbide rispetto a quella attuale, per questo servirebbe parlare di piani di razionamento immediati, con l'elenco delle industrie, delle centrali elettriche e, se del caso, delle aeree residenziali che verrebbero tagliate. Sarebbe un caso estremo, durerebbe per pochi giorni, ma occorre subito fare esercizi su questa ipotesi, sperando poi che non si verifichi. Purtroppo la Commissione, in linea con la politica dei nostri Parlamenti, è condizionata dalle grandi visioni ambientali, un distacco dalla realtà che aggrava quella debolezza del nostro sistema energetico che i fondatori dell'Unione europea non avrebbero mai pensato potesse un giorno capitare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La riduzione dei flussi di gas russo all'Europa

Miliardi di metri cubi al mese

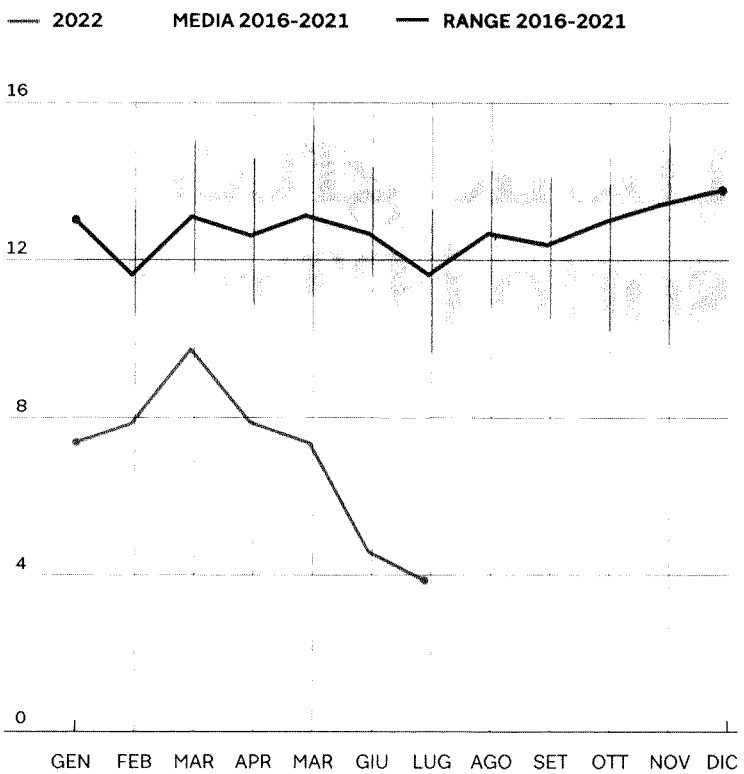

Fonte: Commissione Ue

Bruxelles: tagli del 15% al gas
Ma serve il via libera dei Paesi

Bruxelles: tagli del 15% al gas
Ma serve il via libera dei Paesi

Nord Stream riparte, flussi ancora a rischio

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 11

Oggi un inserto speciale
da pagina 21

PNRR

le Istruzioni per l'uso
degli esperti di ItaliaOggi

Il quarantatreesimo dossier:
Sugli Istituti Its

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 1
Foglio 2 / 11

Dal Pnrr 1,5 mld per il sistema di alta formazione Its

A CURA DI EMANUELA MICUCCI

Taglia il traguardo la riforma degli Its con l'approvazione definitiva del provvedimento in terza lettura, il 12 luglio scorso, da parte della Camera. Una revisione e riorganizzazione del sistema degli Its, gli istituti tecnici superiori post diploma alternativi all'università, che nei primi 11 anni di attività hanno garantito un posto di lavoro all'80% degli studenti entro un anno dalla fine del percorso, nel 92% dei casi coerente con gli studi appena conclusi. Un settore della formazione terziaria professionalizzante, nato sul modello degli istituti superiori tedeschi, su cui scommette il governo con il Pnrr che gli assegna 1,5 miliardi di euro di investimenti, per raggiungere una serie di obiettivi entro il 2026. Il ministero dell'istruzione (Mi) e le regioni devono correre per far diventare operativa la riforma a partire dai percorsi del 2023/24. Occorrono, infatti, 17 decreti attuativi del Mi, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, e sentiti altri tre dicasteri cioè i ministeri dell'università, del lavoro, dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi entro gennaio 2023. La riforma introduce una disciplina legislativa specifica per gli Its, facendoli uscire dal sistema dei Dpcm. Finora, infatti, erano disciplinati da una fonte di rango secondario, il Dpcm del 25 gennaio 2008. Rispetto alla norma finora in vigore la nuova legge si pone in una linea di continuità, ma anche di innovazione. Dodici le maggiori novità.

Nuovo nome

Stesso acronimo, Its, ma nuovo nome: Its Academy. Non più, quindi, istituti tecnici superiori (Its) ma istituti tecnologici superiori con l'aggiunta di Academy (Its Academy), così da rendere più visibile e comunicabile la loro collazione nel livello terziario e la caratteristica dell'innovazione tecnologica. Del resto, dall'ultimo Monitoraggio nazionale dell'Indire, emerge che già adesso il 55% dei percorsi usa tecnologie abilitanti 4.0. E di questi l'84% ne utilizza più di una. Intatta la mission degli Its: potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Con un'ulteriore finalità: assicurare con continuità l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerare strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica.

Le aree dell'offerta

Così le aree tecnologiche nelle quali si articolerà l'offerta formativa biennale o triennale degli Its si ampliano: oltre alle attuali 6 (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy come le sue sotto articolazioni, tecnologie innovative per i bene e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione), se ne individuano di nuove con la transizione digitale e trasformazione ecologica. Ma anche, tra le nuove tecnologie per il made in Italy, l'artigianato artistico. Poi tecnologie per il turismo ed edilizia.

A chi sono aperti

Agli Its Academy potranno iscriversi giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola superiore o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente in quest'ultimo caso a un certificato di specializzazione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di almeno 800 ore.

Le diverse durate

I percorsi degli Its saranno suddivisi in due livelli a seconda del Quadro europeo delle qualifiche (Eqf): quelli di quinto livello Eqf di durata biennale per un totale di almeno 1.800 ore e quelli di sesto livello Eqf di durata triennale, attivabili peraltro solo a determinate condizioni per le figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio. Si articoleranno in semestri, secondo le scansioni temporali dell'anno accademico, non di quello scolastico. E comprenderanno ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Una caratteristica questa che costituisce una delle chiavi del successo del sistema degli Its fin dalla nascita.

Docenti aziendali

Almeno il 60% del monte ore complessivo sarà svolto da docenti provenienti dal mondo del lavoro, una percentuale già ampiamente superata negli attuali percorsi dove raggiunge il 71%. Docenti aziendali che potranno provenire anche dagli enti di ricerca e che dovranno avere una specifica esperienza professionale nei settori produttivi correlabili con l'area tecnologica di riferimento dell'Its, oltre a esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, maturata per almeno 3 anni. Potranno essere coinvolti anche i docenti delle scuole, ma a costo zero e purché sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e con l'assolvimento di tutte le attività della funzione docente. Mentre almeno il 35% delle ore percorso di studio sarà svolto in stage, che potranno essere anche all'estero. Percentuale minima anche questa già superata nei fatti. Oggi si arriva al 41%. Così come adesso il 27% delle ore di teoria è in laboratorio di imprese e di ricerca.

I diplomi, l'università

Alla fine degli studi negli Its si consegue, per i percorsi di quinto livello Eqf, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e, per i percorsi di sesto livello Eqf, il diploma si specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Si rafforzano, inoltre, i raccordi tra gli Its Academy e il sistema universitario e Afam, riconoscendo crediti formativi certificati attraverso apposite tabelle nazionali di corrispondenza. Tuttavia, resta ancora aperto un tassello, previsto dal Pnrr, nell'ambito della riforma delle classi di laurea: l'obiettivo del Piano di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, prevede di facilitare l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli Its. Una partita ancora aperta.

La governance

Maggiore, poi, nella riforma degli Its la sinergia con le imprese anche attraverso la ridefinizione della governane delle fondazioni Its Academy, che prevede che il presidente sia di norma espressione delle imprese. Vengono, inoltre, ridefiniti i soggetti fondatori dell'Its Academy, con il riconoscimento agli istituti Afam di un ruolo paritario rispetto alle università e viene meno la necessaria presenza degli enti locali. Il sistema di accreditamento degli Its Academy è condizione per l'accesso al finanziamento pubblico. E si prevede la deroga dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione.

Fondi e merito

Viene istituito un nuovo fondo ad hoc presso il Mi, con una dotazione di 48.435.436 euro dal 2022, destinato a finanziare i percorsi formativi, sulla base di criteri in parte definiti nella legge, secondo una logica di programmazione triennale. Una quota del Fondo, non superiore al 5%, è riservata per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'Anagrafe degli studenti, la Banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione.

Un'ulteriore quota, non inferiore al 3%, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi. Le risorse sono assegnate alle Regioni che le riversano alle fondazioni. Non solo. Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30% del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma; dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. A sua volta, questa quota premiale è assegnata per

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

massimo il 5% tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; per una quota massima del 10% per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni. Resta per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli Its Academy, pari almeno al 30% delle risorse statali stanziate.

Donazioni e borse

Ci sarà la possibilità di promuovere elargizioni liberali in favore degli Its attraverso l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro, che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale. Infine, sarà potenziato il diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.

Orientamento

La riforma, infine, definisce le misure per far conoscere gli Its Academy ai giovani e alle famiglie e per promuovere scambi di buone pratiche tra le fondazioni. Da campagne informative ad attività di orientamento a partire dalla scuola media alla costituzione di Reti di coordinamento di settori e territoriali per condividere laboratori e favorire gemellaggi tra fondazioni di regioni diverse.

Obiettivi

Le risorse che il Pnrr prevede per gli Its, infatti, hanno come obiettivo raddoppiare l'attuale numero di iscritti ai percorsi, oggi circa 19.626 in 120 Its, con 766 corsi attivi e 3.050 soggetti partner, di cui 1.222 imprese e 135 associazioni di imprese. Entro il 2026, quindi, si raggiungerebbero circa 38.000 iscritti. Le risorse del Pnrr pertanto sono rivolte ad aumentare del 100% gli attuali studenti, non il numero degli Its. Ma anche al potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0. Si pone però, il problema della mancanza di sedi proprie e riconoscibili e sufficientemente grandi per accogliere alunni, laboratori, macchinari in più. Esigenze alle quali si potrà far fronte con i fondi straordinari del Pnrr, 1,5miliardi.

Decorrenze

La riforma degli Its entra in vigore, subito, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma per essere attuata occorre che siano adottati i decreti entro 180 giorni.

La fase transitoria dura tre anni e sarà disciplinata da un decreto del Mi. Intanto, previste disposizioni per l'accreditamento temporaneo degli Its già esistenti applicabile per i primi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge e deroghe ai criteri di ripartizione del Fondi per gli Its Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria. E un graduale incremento dal 30% al 35% del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi. Infine, si introducono criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli Its per l'anno 2022 e si dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts).

Intervista a Gabriele Toccafondi, deputato Italia Viva

Di Alessandra Ricciardi

«Le fondazioni che non funzionano avranno meno risorse e potranno perdere l'accreditamento». Un sistema, quello degli Its, che ha come obiettivo arrivare a 100mila studenti, ma serve qualità, dice **Gabriele Toccafondi,** capogruppo Italia Viva in commissione cultura alla Camera, in vista del via libera definitivo alla riforma, «regioni, imprese e ministero dell'istruzione ora devono fare la loro parte».

Domanda. La riforma è fatta. A regime cosa cambierà?

Risposta. Mi lasci prima di tutto essere orgoglioso del lavoro fatto. La prima riforma del Pnrr del settore istruzione è stata fatta dal Parlamento e all'unanimità. In alcuni momenti mi è sembrato che l'unico che non apprezzasse il lavoro fosse il ministero... Non si tratta di una rivoluzione ma di una revisione che ha un obiettivo, creare le condizioni per aumentare allievi e corsi.

Gabriele Toccafondi

D. Come?

R. Sono stati rafforzati quelli che sappiamo essere i punti di forza degli its: autonomia, valutazione, monitoraggio, rapporto con il mondo del lavoro. Ricordando che ci sono risorse importanti, 1,5 miliardi in 5 anni; sono soldi presi in prestito, non dimentichiamo: la priorità è non far perdere risorse pubbliche al paese e tempo ai ragazzi.

D. Che responsabilità e competenze avranno le Regioni?

R. Le Regioni hanno un ruolo fondamentale: decidono se e quante fondazioni Its Academy far nascere. È una responsabilità immensa, possono far nascere le fondazioni necessarie a garantire corsi, magari in ogni provincia, oppure possono far nascere fondazioni senza criteri realmente oggettivi. Sono sicuro che prevarrà la prima possibilità ma la preoccupazione è tanta. Con la legge appena votata abbiamo inserito criteri stringenti per ottenere l'accreditamento e soprattutto per non perderlo. A questo scopo abbiamo rafforzato il monitoraggio nazionale e confermato che il 30% delle risorse sarà premiale.

D. E gli Its che non funzionano?

R. Le fondazioni che non funzionano avranno meno risorse e potranno perdere l'accreditamento. Le Regioni dovranno rispondere di eventuali scelte sbagliate. Gli its Academy devono nascere dove il mondo del lavoro «cerca ma non trova», non devono nascere con logiche di «campanile». Questa decisione passa solo e soltanto dalle singole regioni, che mi auguro ascolteranno il mondo produttivo che sa bene di quali tecnici qualificati c'è bisogno.

D. Finora gli Its sono stati vissuti come un esperimento.

R. Solo un problema culturale, che nasce da un pregiudizio ideologico, ci fa vedere la scuola e il lavoro come due mondi opposti. Il Paese deve togliersi i paraocchi e con realismo cambiare e molto il rapporto tra la scuola e tutto ciò che la circonda, professioni comprese, questo percorso va fatto in particolare con gli istituti professionali e tecnici. Altrimenti i ragazzi abbandonano o comunque non hanno dalla scuola ciò di cui hanno bisogno, come dimostrano i dati sulla dispersione esplicita e implicita che Invalsi ci consegna ogni anno.

D. Il ministero può incidere?

R. Il ministero ha il dovere di farlo e ha pure la necessità di farlo visto che una riforma del Pnrr è proprio quella degli istituti professionali e tecnici. Sono convinto che questa volta il ministro Bianchi vorrà condividere con il Parlamento e con la sua maggioranza questa fondamentale riforma.

D. Il divario Nord-Sud esiste anche per gli Its. Che strumenti di supporto si possono prevedere per attirare imprese e studenti?

R. Adesso occorre aumentare la quantità di corsi e allievi, arrivando fino a 100 mila iscritti, senza diminuire la qualità, ovvero la percentuale altissima di studenti che appena diplomati trovano lavoro. Per questo gli Its Academy devono funzionare da Nord a Sud. Fondamentale il ruolo delle regioni, l'ho detto, di Indire per il monitoraggio e del ministero che dopo alcuni anni di assenza sul tema deve tornare a essere protagonista.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 1
Foglio 4 / 11

Intervista a Guido Torrielli, presidente Its italy

Di Emanuela Micucci

«Ora c'è bisogno di mettere in atto velocemente i provvedimenti attuativi. Non ci sono più scuse. È solo una questione di volontà. Altrimenti chiederemo a qualcuno conto di non averci messo nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi del Pnrr nel 2026», dice il presidente dell'associazione Its Italy Guido Torrielli, commentando con ItaliaOggi la riforma degli Its. «Occorre partire con finanziamenti e lavori per le nuove sedi. Sarà nostra responsabilità, dopo, dimostrare che siamo bravi. Intanto lavoriamo al nostro Libro bianco».

Domanda. Tra gli obiettivi il raddoppio degli studenti. Come pensate di riuscirci?

Risposta. È importante la diffusione del marchio Its, perché è assurdo che le famiglie italiane non conoscano questa possibilità per i figli. Chiediamo un finanziamento di circa 50 milioni di euro all'interno dei fondi del Pnrr per favorire l'orientamento nazionale e territoriale del sistema Its e dello specifico Its.

D. Arriveranno le borse di studio?

R. Borse di studio ad hoc, anche per lo svolgimento dei tirocini. Chiediamo che per queste venga rispettata una percentuale del 1,5 miliardi di euro disponibili.

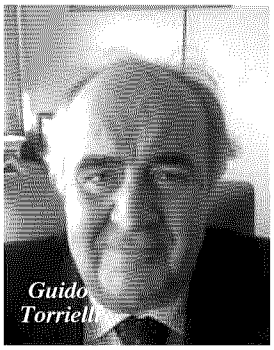
Guido Torrielli

D. E le sedi?

R. Per raddoppiare i nostri scritti da 11 mila a 22 mila entro il 2026 bisogna raddoppiar le nostre sedi, dove in un'aula ci sono 25 ragazzi. È fondamentale che questo si capisca. Occorrono sedi identificabili come Its. Oggi molte fondazioni hanno sede dentro scuole. Le possibilità sono due. O si ottiene una sede da un ente pubblico in concessione gratuita o ad affitto a canone calmierato che Its ristruttura: una via che sembra possibile. Oppure la patrimonializzazione, che permetta di avere un incentivo per iniziare ad acquistare edifici e finanziarlo con mutui: su questo stiamo ragionando, per poterla fare successivamente con altri finanziamenti. Stiamo completando un Libro Bianco, dove andiamo a definire le nostre esigenze attraverso le richieste degli Its nostri associati.

D. Il rapporto con le regioni?

R. Il problema più grosso è il coordinamento tra le regioni, perché nella loro autonomia finanziano diversamente gli Its. Alcune, poi, hanno bandito la nascita di nuovi Its quando l'orientamento era aumentare i corsi non le fondazioni.

D. Gli Its del Sud sono in fondo al monitoraggio Indire per la premialità.

R. Gli Its che ottengono punteggi migliori sono quelli che hanno dietro fin dalla nascita le imprese e che sono orientati a forme di collaborazione con altri Its. Al Sud abbiamo realtà che hanno capito e si stanno muovendo in questa direzione, cambiando mentalità. Molti Its al Sud però sono nati dal mondo della scuola.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA RELAZIONE SULLA RIFORMA DEGLI ITS

Premessa

Il 25 maggio il Senato – a conclusione del procedimento in sede redigente – ha approvato con 175 voti favorevoli e 7 contrari, il disegno di legge n. 2333-A, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

Il testo presenta consistenti modifiche rispetto a quello licenziato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio 2021, che recava "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

In vista della seconda lettura, si dà conto di tali modifiche nel presente Dossier.

A uno sguardo di sintesi, il progetto di legge in esame, che nella sua nuova struttura si compone di 16 articoli, introduce la prima riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario: il DPCM del 25 gennaio 2008(1).

L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata

biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente progetto di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Ad oggi tale segmento comprende 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti (di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese). Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro.

Infatti, dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022 svolta dall'INDIRE si evince che l'80 per cento dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma e, fra questi, il 91 per cento ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.

Occorre inoltre ricordare come la riforma degli ITS figuri fra gli impegni previsti nel PNRR.

Rispetto alla disciplina vigente (recata nel citato DPCM), il progetto di legge presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:

i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

ii) a nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;

iii) alla suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli: quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale (peraltro attivabili sono a determinate condizioni);

iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;

v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;

vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, che prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;

vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;

viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;

ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione;

x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, sulla base di criteri in parte definiti nel provvedimento in esame, secondo una logica di programmazione triennale;

xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);

xii) al potenziamento degli istituti al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.

Contenuto

Capo I - PRINCÌPI

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Capo I, costituito dal solo articolo 1, reca i Princìpi cui si conformano le nuove disposizioni.

Articolo 1
(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

L'articolo 1, modificato dal Senato, dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e disciplina i requisiti di accesso ad esso.

In base al comma 1, costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore opera nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ed è finalizzata a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

Rispetto al provvedimento approvato dalla Camera in prima lettura:

- la finalità della legge è, come detto, l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e non più la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;
- muta la denominazione degli "ITS Academy", che nel testo licenziato in prima lettura corrispondeva alle Accademie per l'istruzione tecnica (e non tecnologica) superiore;
- è venuto meno l'esplicito collegamento tra la finalità della legge e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si anticipa in questa sede che l'art. 14, comma 7, del provvedimento in esame dispone che resti ferma la disciplina del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.

La disciplina del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore è contenuta principalmente nelle "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori", di cui al DPCM 25 gennaio 2008.

A seguito della eventuale approvazione del progetto di legge in esame, risulterebbe superato il Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008, che reca disciplina degli Istituti tecnici superiori (ITS), i quali (come detto), con la denominazione di ITS Academy, andrebbero a costituire il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Si rileva, inoltre, che la disciplina del sistema IFTS ha costituito, sotto diversi profili un termine di paragone per la disciplina degli ITS Academy che si intende introdurre, sebbene rilevanti novità distinguano il nuovo sistema di istruzione tecnologica dal vigente sistema di istruzione e formazione tecnica.

Tra le novità, si ricordano: l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; la previsione di definizione di nuove aree tecnologiche alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; la strutturazione dei percorsi degli ITS Academy in due livelli; la definizione di una governance degli ITS Academy, che presenta differenze rispetto a quella degli attuali ITS; l'introduzione di un sistema di raccordo degli ITS Academy con le università e con le istituzioni AFAM; l'istituzione di un Comitato nazionale ITS Academy.

Per quanto non specificato dal testo in esame, nell'eventuale nuovo assetto parrebbero non essere presenti impedimenti a che gli ITS Academy possano continuare a partecipare ai poli tecnico-professionali istituiti in attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2007.

Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i) un diploma di scuola secondaria di secondo grado;

ii) ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.

Nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera, si disponeva (peraltro all'articolo 5, comma 6) che potessero accedere ai richiamati percorsi, previa selezione pubblica, coloro che fossero in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore.

Si rammenta che l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 226 del 2005 prevede che i titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale - che siano di durata almeno quadriennale e che rispondano ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal Capo III del medesimo d.lgs. n. 226 - costituiscano titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

Il successivo comma 6 prevede che i medesimi titoli e qualifiche consentano di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

In merito ai titoli di accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) nella normativa vigente:

- l'art. 7, comma 3, del DPCM del 25 gennaio 2008 pone quale requisito di accesso ai percorsi ITS il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;
- successivamente, l'art. 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015 ha previsto che l'accesso di giovani e adulti ai percorsi realizzati dagli ITS sia consentito, oltre che con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anche con il possesso del diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), sui quali cfr. la scheda di approfondimento che segue;
- l'art. 11, comma 3, del DPR n. 89 del 2010 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) ha specificato che, al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali, è rilasciato il titolo di diploma liceale, il quale consente l'accesso (tra l'altro) agli ITS e ai percorsi di IFTS di cui ai capi II e III del DPCM del 25 gennaio 2008.

Capo II - MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS ACADEMY

Il Capo II, costituito dagli articoli da 2 a 9, disciplina la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy.

Articolo 2
(Missione degli ITS Academy)

L'articolo 2, modificato al Senato, definisce la missione degli ITS Academy. Il comma 1 attribuisce agli ITS Academy i seguenti compiti:

i) il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali

Tale missione è finalizzata a sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, nell'ottica del graduale superamento del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie. E' prevista poi l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post- secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica;

ii) il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, mediante azioni di: orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e informazione delle loro famiglie; aggiornamento e formazione, nel periodo di servizio, dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro; formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Il comma 2 prevede che costituisca priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Con riguardo alla transizione digitale, la disposizione specifica che essa è anche finalizzata all'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia.

Rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla "realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR".

Nel complesso, la missione degli ITS Academy definita dal comma 1 dell'articolo in commento conferma - elevandoli a livello di fonte di rango primario - molti dei contenuti già presenti nel DPCM del 25 gennaio 2008 (e, nello specifico, all'articolo 1).

In particolare, l'art. 1 - recante gli "Obiettivi" del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore - richiama: lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei; l'obiettivo di rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati; gli ulteriori obiettivi di promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie, di sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, nonché di sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Rispetto ai contenuti già presenti nel DPCM, il tratto innovativo della disposizione in commento è

rappresentato dal richiamo ai fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale e all'innovazione; alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica; alle infrastrutture per la mobilità sostenibile (comma 2 dell'articolo in esame).

Articolo 3
(Identità degli ITS Academy)

L'articolo 3, modificato al Senato, reca disposizioni in materia di identità degli ITS Academy.

Il comma 1, primo periodo, individua la caratterizzazione di ciascun ITS Academy nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione.

Ai sensi del comma 1, secondo periodo, introdotto in Senato, gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

Il richiamato decreto del Ministro dell'istruzione di individuazione delle aree tecnologiche è adottato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, fatto salvo quanto espressamente previsto all'articolo in esame.

L'art. 14, al comma 6, prevede che i decreti di attuazione della presente legge - per quanto non diversamente disposto - siano di natura non regolamentare e siano adottati secondo una determinata procedura che contempla: il parere del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico; l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato- regioni; un termine massimo per l'adozione del medesimo, corrispondente a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Rispetto a tale procedura, il comma 1 prevede che il decreto in oggetto:

- sia adottato entro 90 giorni (e non 180) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data della trasmissione dello schema.

La ragione del coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nel procedimento di adozione del decreto parrebbe rinvenirsi nel carattere strategico dell'individuazione delle aree tecniche, che richiede ampie valutazioni politiche da affiancare a quelle di carattere più squisitamente tecnico.

Il comma 2 demanda al decreto di cui al comma 1 la definizione, in relazione ai percorsi formativi individuati al successivo art. 5:

i) delle figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni, le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni (lett. a));

ii) degli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola (lett. b));

iii) dei diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi (lett. c)).

Il comma 3 prevede che - nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 - i sin-

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

goli ITS Academy siano caratterizzati dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.

Al riguardo, l'art. 7 del DPCM del 25 gennaio 2008 individua le seguenti 6 aree tecnologiche di riferimento per i percorsi realizzati dagli ITS: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione.

Il comma 4 impone di tener conto - nell'adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche nonché (a seguito di un'integrazione inserita in Senato) degli eventuali ambiti in cui esse si articolano (di cui al comma 1) - delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare riguardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

Il comma 5 introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica (tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more della sua adozione, tra quelle di cui al comma 3), purché nella medesima Regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata.

Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri

ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree (vale a dire in deroga alla condizione sopra enunciata).

Si rileva che il richiamo, senza ulteriori specificazioni, all'articolo 14, comma 6, implica che il decreto ministeriale di deroga al menzionato principio (secondo cui gli ITS Academy non possono fare riferimento a più di un'area tecnologica se nella stessa Regione già operano ITS Academy che fanno riferimento a tali aree) - a differenza, come detto, del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo - è adottato senza il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari ed entro 180 (e non 90) giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 4
(Regime giuridico
degli ITS Academy)

L'articolo 4, modificato al Senato, reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS Academy.

Quest'ultimo presenta talune analogie ed elementi di novità rispetto alla disciplina vigente, di rango secondario, dettata dal richiamato DPCM del 25 gennaio 2008 (in riferimento alla quale si rinvia alla seguente scheda di approfondimento).

Il comma 1 dispone che gli ITS Academy si costituiscano come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura.

Le fondazioni ITS Academy acquistano la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 361 del 2000 (recante disciplina del procedimento per l'acquisto della personalità giuridica), mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale hanno sede.

Il comma 2 individua lo standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, rispondente alla seguente composizione:

i) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lett. a)). Si segnala che nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si prevedeva la necessaria presenza di un istituto di scuola secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o professionale o di un istituto nel quale fossero attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale;

ii) una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione (lett. b)). Nel testo approvato in prima lettura, era invece richiesto che tale struttura formativa fosse situata nella medesima provincia in cui ha sede la fondazione;

iii) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lett. c));

iv) un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lett. d)). Rispetto al testo approvato alla Camera in prima lettura, il Senato ha inserito anche AFAM e IRCCS fra i soggetti fondatori contemplati dalla norma in esame.

Rispetto alle previsioni del DPCM del 25 gennaio 2008, ai sensi del comma in esame l'ente locale non è più previsto, come necessario, nell'ambito dei soggetti fonatori.

Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS Academy, prevedendo che esso rechi: i requisiti di partecipazione - incluse, a seguito di un'integrazione apportata in Senato, le modalità di verifica di essi, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione (di cui al comma 4) - nonché la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

Lo statuto è redatto sulla base di uno schema definito a livello nazionale con linee guida emanate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6.

Come già segnalato in sede di commento dell'articolo 3, comma 1, l'art. 14, al comma 6, prevede che i decreti del Ministro dell'istruzione di attuazione della presente legge - per quanto non diversamente disposto - siano adottati secondo una determinata procedura che contempla: il parere del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico; l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni; un termine massimo per l'adozione del medesimo, corrispondente a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Rispetto alla procedura recata al richiamato articolo 14, comma 6, il comma 3 stabilisce che il decreto in oggetto sia adottato entro 90 giorni (e non 180) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La conformità dello statuto al suddetto schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

Il comma 4 definisce i requisiti dei soggetti fondatori (di cui al comma 2) che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy.

In particolare, è richiesta loro una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, agli enti e alle agenzie che intendano diventare soggetti fondatori è altresì richiesto di contribuire al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto.

Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli individuati al comma 2.

Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS Academy, disponendo che alla sua costituzione contribuiscano tutti i soggetti fondatori, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto.

Il patrimonio della fondazione ITS Academy risulta così composto:

i) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti (lett. a));

ii) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione (lett. b));

iii) dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche (lett. c));

iv) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici (lett. d)).

Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c).

Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

La disposizione stabilisce le condizioni per il riconoscimento del medesimo credito, che presuppone la tracciabilità dell'avvenuta erogazione liberale, e la sua utilizzabilità da parte del contribuente.

Nello specifico, il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del medesimo articolo 17. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Il credito d'imposta introdotto dal comma in esame inoltre non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.

Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti di imposta) e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (recante disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma in esame con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati.

Infine, il comma in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il comma 7 individua quali organi minimi necessari delle fondazioni ITS Academy: i) il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione (lett. a)); ii) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di 5 membri, incluso il presidente (lett. b)); iii) l'assemblea dei partecipanti (lett. c)); iv) il comitato tecnico- scientifico, cui sono attribuiti compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy (lett. d)); v) il revisore dei conti (lett. e)).

Nel testo approvato in prima lettura si segnala che: i) il Presidente risultava essere (in ogni caso, e non "di norma") espressione delle imprese fondatrici; ii) fra gli organi necessari era contemplato anche il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione.

Rispetto al DPCM 25 gennaio 2008, fra gli organi necessari non sono più previsti il Consiglio di indirizzo e la Giunta esecutiva ed è inserito, invece, il Consiglio di amministrazione.

Il comma 8 prevede che al prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy spetti l'esercizio del controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II ("Delle associazioni e delle fondazioni") del libro I, titolo II ("Delle persone giuridiche"), del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma (sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume), 25 (controllo sull'amministrazione delle fondazioni), 26 (coordinamento dell'attività di più fondazioni e unificazione della loro amministrazione), 27 (estinzione della persona giuridica) e 28 (trasformazione delle fondazioni).

Il comma 9 estende ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy (di cui all'articolo 5) l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997 (di attuazione della delega in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici nonché alle agevolazioni fiscali ivi previste, con particolare riguardo a quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati.

Prevede, inoltre, l'applicazione, alle fondazioni ITS Academy, delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il comma 10 dispone che i diplomi di quinto e di sesto livello EQF (quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico (sul quadro europeo delle qualifiche e i livelli richiamati, si veda la scheda di lettura relativa all'art. 5, comma 1).

Demanda altresì a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la determinazione della tabella di corrispondenza dei titoli e dei crediti riconoscibili.

Il comma 11 consente alle fondazioni ITS Academy di essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla n. 134 del 2012 (gli articoli richiamati recano interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica).

Ai sensi del comma 12, introdotto al Senato, spetta al direttore dell'Agenzia delle entrate definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dall'articolo in commento.

Articolo 5
(Standard minimi
dei percorsi formativi)

L'articolo 5 definisce gli standard minimi dei percorsi formativi.

Il comma 1, modificato nel corso dell'esame in Senato, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base dei seguenti parametri:

i) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800ore di formazione (nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si prevedevano "almeno 1.800/2.000 ore"), corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (lett. a));

ii) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

La disposizione consente di attivare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (lett. b)).

Si anticipa che l'articolo 13, comma 1, del provvedimento in esame attribuisce la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di sesto livello EQF congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 13).

L'introduzione dei percorsi formativi di sesto livello, con la conseguente parificazione ai corsi di laurea triennale, costituisce un'importante novità rispetto alla disciplina recata dal citato DPCM 25 gennaio 2008. Si ricorda infatti che l'art. 7, comma 2, del DPCM prevede, in via ordinaria, percorsi biennali. Nello specifico, stabilisce che, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1.800/2.000 ore, precisando altresì che, per particolari figure, tali percorsi

possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, senza inquadrare tuttavia tali percorsi nel sesto livello EQF.

Rispetto al testo licenziato in prima lettura alla Camera, risulta innovativa la richiamata introduzione del principio secondo il quale nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere istituiti solo al ricorrere di determinate condizioni. Nello specifico, si tratta di percorsi formativi per figure professionali che richiedono, da un lato, un elevato numero di ore di tirocinio, che non può essere assicurato con l'articolazione biennale, e, dall'altro, specifiche esigenze. A tal fine la disposizione demanda l'individuazione delle figure professionali (e dei relativi percorsi formativi) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 prevede che, a conclusione dei percorsi formativi di cui alle (sopra richiamate) lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano - previa verifica e valutazione finali ai sensi dell'articolo 6 - rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I relativi modelli sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6.

Nel corso dell'esame in Senato, è stata modificata la denominazione del diploma conseguito. Nel testo licenziato dalla Camera a conclusione di entrambi i percorsi veniva infatti previsto il rilascio del "diploma di tecnico superiore".

I predetti diplomi sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al medesimo articolo 6, dal Ministero dell'istruzione, che provvede a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali diplomi costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi e, a seguito di una modifica introdotta in Senato, si precisa che sono validi su tutto il territorio nazionale.

Il comma 3 disciplina le caratteristiche comuni dei percorsi formativi degli ITS Academy, le quali costituiscono standard minimi.

Nello specifico, tali percorsi:

i) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, con la finalità di ottenere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea (lett. a));

ii) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, nell'ottica di consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e - a seguito di una modifica intervenuta in Senato - dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale (lett. b));

iii) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati (lett. c)).

Il comma 4 stabilisce criteri che costituiscono standard organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS Academy:

i) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Si tratta di una previsione di carattere innovativo (sia rispetto al testo approvato in prima lettura che rispetto alla disciplina vigente) introdotta in Senato.

Quanto agli stage aziendali e ai tirocini formativi, si prevede che essi debbano coprire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo. Tale percentuale è stata elevata nel corso dell'esame in Senato (in prima lettura essa era pari al 30 per cento). Stage e tirocini possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio (lett. a));

Con specifico riferimento alla finalità da ultimo richiamata, nel disegno di legge vi sono due previsioni dirette a favorirne l'attuazione:

- all'articolo 4, comma 6, si stabilisce che le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, cui è riconosciuto il credito di imposta di cui all'articolo 4, devono essere destinate, con priorità, fra l'altro al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio in commento;
- all'articolo 11, si dispone che le risorse dell'istituendo Fondo per l'istruzione tecnologica superiore siano destinate con priorità, fra l'altro, le a tali borse di studio (comma 2, lettera d)) e ad esse deve essere destinata una quota del predetto fondo pari almeno al 3% (comma 4);

ii) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico. Nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si prevedeva, invece, che i percorsi formativi "possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico". Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi (lett. b));

iii) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche (lett. c));

iv) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo (lett. d));

v) i medesimi percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale (lett. e));

vi) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico ovvero a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso (lett. f)).

Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del

codice civile (che disciplina il contratto d'opera. Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno 3 anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il comma in esame, modificato in Senato, risulta innovativo rispetto al testo licenziato dalla Camera, nel quale si prevedeva che tutti i docenti dovessero provenire dal mondo del lavoro ed essere in possesso del requisito di un'esperienza (peraltro quinquennale) nei settori produttivi correlati all'area tecnologica dell'ITS.

Con riguardo al quadro normativo vigente, si rileva che l'art. 4, comma 2, lett. e), del DPCM del 25 gennaio 2008 prevede che i docenti provengano "per non meno del 50 per cento dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni".

Il medesimo comma 5, all'ultimo periodo - introdotto in Senato -, contempla l'ipotesi del coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche nei percorsi formativi degli ITS Academy, a condizione che ciò sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.

Inoltre, il suddetto coinvolgimento non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

L'articolo 6, modificato in Senato, reca disciplina della verifica e valutazione finali nonché della certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti.

Il comma 1 prevede che, ai fini del rilascio dei diplomi specializzazione per le tecnologie applicate e specializzazione superiore per le tecnologie applicate, di cui all'articolo 5, comma 2, i relativi percorsi si concludano con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni AFAM e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame, la determinazione di: criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame nonché compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni medesime; indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi degli ITS Academy e per la relativa certificazione, conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi in questione.

Il comma 3 dispone che alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di esame (di cui al comma 1) si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prevede altresì che la definizione dei compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sia effettuata in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla tabella ad esso allegata (la quale reca determinazione dei compensi spettanti al presidente e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).

Il comma 4 disciplina la certificazione dei percorsi formativi degli ITS Academy, da inscrivere nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

La certificazione deve essere fondata su criteri di trasparenza, tali da favorire l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e rendere agevole il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, del DPCM del 25 gennaio 2008, in relazione alla certificazione dei percorsi ITS e IFTS, prevede che essa sia "determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli".

Il comma 5 fornisce la definizione di «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, prevedendo che esso corrisponda all'insieme di competenze, acquisite all'esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro.

Il riconoscimento del credito formativo acquisito è di competenza dell'istituzione alla quale l'interessato intende accedere, la quale tiene conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

Sia la definizione di credito formativo di cui al comma in esame sia la disciplina del riconoscimento dei crediti, di cui al successivo comma 6, ripropongono quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del DPCM del 25 gennaio 2008.

Il comma 6 reca disposizioni relative al riconoscimento dei crediti formativi, prevedendo che detto riconoscimento dispieghi la sua efficacia: i) al momento dell'accesso ai percorsi (lett. a)); ii) all'interno dei percorsi, allo scopo di ridurne la durata e di agevolare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (lett. b)); iii) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni AFAM (nell'ambito della loro autonomia) e di altri sistemi formativi (lett. c)).

Il comma 7 autorizza gli ITS Academy a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, vincolandoli, a tal fine, a rendere pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Rispetto alla disciplina recata dal DPCM 25 gennaio 2008, la disposizione presenta un carattere innovativo poiché attribuisce agli ITS Academy la funzione da ultimo richiamata, peraltro riconosciuta, a determinate condizioni, anche ad altre istituzioni formative (v. subito infra).

Il decreto legislativo n. 276 del 2003 (di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) include tra i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (art. 6, comma 1, lett. a)); le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (art. 6, comma 1, lett. b)).

Articolo 7
(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

L'articolo 7, modificato in Senato, definisce gli standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy.

Il comma 1 dispone che: i) a livello nazionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame, siano stabiliti i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento (cfr. il successivo comma 4); ii) i suddetti requisiti e standard minimi siano recepiti dalle Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. Alle Regioni spetta, inoltre, definire le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

Il richiamato recepimento dei criteri di accreditamento - sebbene non sia esplicitato dalla disposizione in commento - parrebbe estendersi ai presupposti di revoca dell'accreditamento e alle modalità di revoca, ferma restando la facoltà delle regioni, nel rispetto delle loro prerogative, di prevedere criteri aggiuntivi.

Il comma 2 demanda la determinazione dei requisiti e standard minimi nonché dei presupposti e delle modalità di cui al comma 1 a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contenuti del provvedimento dovranno rispettare quanto previsto al comma 4 del presente articolo (v.infra).

Il comma 3 introduce disposizioni relative alla procedura di adozione del decreto di cui al comma 2, prevedendo che lo stesso sia adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

Rispetto al testo licenziato in prima lettura, si registrano elementi innovativi nella procedura di approvazione del decreto ministeriale in commento: l'introduzione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il venir meno dei pareri dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede che la revoca dell'accreditamento rilasciato sulla base delle procedure di cui al comma 1 sia disposta qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva - nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 13 - un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente.

La revoca comporta la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al finanziamento del sistema di istruzione tecnologica superiore (di cui al capo III).

Il comma 5, introdotto in Senato, dispone che, nella ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso.

Il comma 6, anch'esso introdotto in Senato, qualifica le disposizioni dell'articolo in esame come princìpi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy.

Fino all'adozione delle discipline regionali per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, e relativa revoca, all'accreditamento degli ITS Academy ed eventuale revoca provvede il Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.

Il comma 7 dispone che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8
(Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

L'articolo 8, modificato in Senato, introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma 1 prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nell'ambito della loro autonomia, rendano organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, con le finalità sia di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, sia di incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, nell'ottica di una rapida transizione nel mondo del lavoro.

I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi indirizzati all'innalzamento e alla specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive. Tali percorsi rivolti ai lavoratori possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di: i) criteri generali e standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti (lett. a)); ii) criteri generali e modalità di passaggio reciproco tra i percorsi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionale, con parallelo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi (lett. b)); iii) criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi degli ITS Academy, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163 (lett. c)); iv) modalità che assicurino la trasparenza e favoriscano - mediante l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza - il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy (di cui all'art. 3, comma 2) e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'art. 6 (lett. d)).

In ordine al riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si evidenzia che le cd. "lauree professionalizzanti", finalizzate all'esercizio delle professioni richiamate, costituiscono - unitamente ai percorsi ITS - la "formazione terziaria professionalizzante".

Le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale fanno parte delle c.d. professioni regolamentate, il cui esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 1 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, «è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità». Ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate è richiesto il superamento dell'esame di Stato.

Sul tema, è intervenuta di recente la richiamata legge n.163 del 2021. Per quanto di particolare interesse in questa sede, l'art. 2 di tale legge ha introdotto una disciplina innovativa relativa alle lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. Nello specifico, ha disposto che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Si ricorda che la richiamata legge ha altresì: i) disposto in materia di lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (art.1); stabilito che le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti, in cui si prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa (articolo 5); introdotto disposizioni ad hoc per coloro che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti (articolo 7). Inoltre ha previsto una procedura con cui è possibile riconoscere, con regolamenti del Governo e quindi senza la necessità di ulteriori interventi legislativi, ad ulteriori titoli universitari l'effetto abilitante all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream.

La disciplina recata al comma 2, lett. d), presenta aspetti innovativi poiché il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS Academy secondo tabelle di corrispondenza per la prosecuzione di studi universitari non viene circoscritta, come disposto dalla normativa vigente, ai soli casi in cui tali crediti siano maturati nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso i patti federativi (di cui al comma 1).

Il comma 3, in ordine alla procedura di adozione del decreto del ministro dell'istruzione di cui al comma 2, prevede il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 4 prevede che ai comitati regionali di coordinamento, disciplinati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possano essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché i presidenti delle fondazioni ITS Academy aventi sede in una determinata Regione.

Il comma 5 prevede che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9
(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

L'articolo 9, modificato in Senato, introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento.

Il comma 1 prevede che la costituzione de-

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

gli ITS Academy sul territorio nazionale rispetti le competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e sia effettuata sulla base di criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

Il comma 2, introdotto in Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

Il comma 3 - al fine di favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore - affida al Comitato nazionale ITS Academy (in luogo del Coordinamento nazionale presente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura) di cui all'articolo 10 l'individuazione, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnologica superiore (di cui all'art. 11), di linee di azione nazionali orientate a promuovere:

o attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy (lett. a));

o programmi pluriennali che prevedano: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nonché altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei; iniziative di informazione alle famiglie

sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy (nel testo approvato in prima lettura si faceva riferimento anche ai percorsi e formazione tecnica superiore). Tali programmi sono indirizzati a diffondere la conoscenza anche dei percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro (lett. b));

o programmi di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, anche con l'obiettivo di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei (lett. c)).

Capo III - COMITATO NAZIONALE ITS ACADEMY E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Il Capo III, costituito dagli articoli 10 e 11, istituisce il Comitato nazionale ITS Academy e disciplina il sistema di finanziamento.

Articolo 10
(Comitato nazionale ITS Academy)

L'articolo 10, modificato in Senato, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni.

Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS.

L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

Il comma 2 individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del Comitato nazionale ITS Academy.

Nello specifico, il Comitato propone:

- le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni (lett. a));
- le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere (lett. b));
- l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area (lett. c));
- le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica (lett. c));
- la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale (lett. d));
- criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. la relativa scheda di lettura), nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale (lett. e));
- programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi (lett. f)).

Alla luce del combinato disposto della lettera in esame nonché dell'articolo 3, commi 1 e 3 (si veda la relativa scheda di lettura), nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, parrebbe potersi fare riferimento, anche ai fini della lettera in commento, alle aree tecnologiche di cui al DPCM del 25 gennaio 2008.

Il comma 3 affida a decreti di attuazione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, ai sensi del comma 2, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato.

Dal combinato disposto del comma in esame e del comma 2, lett. a), si evince che i piani triennali di programmazione delle attività formative sono adottati dalle Regioni sulla base di linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione che tiene conto della proposta del Comitato (art. 10, comma 3).

Con riguardo ai suddetti piani, essi sono richiamati in altre disposizioni del presente disegno di legge. Nello specifico, l'art. 11 del provvedimento in esame: i) pone tra le condizioni di accesso al Fondo per

l'istruzione tecnologica superiore che le fondazioni siano incluse nei piani territoriali regionali (art. 11, comma 6); ii) ribadisce l'obbligo di cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy (art. 11, comma 8).

Con riferimento alla disciplina dei menzionati piani territoriali dettata dal DPCM del 25 gennaio 2008, si rinvia alla seguente scheda di approfondimento.

Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle Regioni.

Il comma 6 consente ai rappresentanti degli ITS Academy di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto.

Dal combinato disposto dei commi 4 (che precisa che resta fermo quanto previsto al comma 5), 5 e 6 (in cui si individuano ulteriori componenti privi del diritto di voto) si evince che i rappresentanti delle Regioni partecipano ai lavori del Comitato con diritto di voto.

Il comma 7 dispone che il Comitato nazionale ITS Academy si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

Il medesimo comma dispone altresì che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 demanda la definizione delle modalità per la costituzione e la disciplina del funzionamento del Comitato a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Nell'ambito della procedura di adozione di detto decreto, come già ricordato, è assicurato il coinvolgimento delle Regioni, mediante la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni.

Il medesimo comma prevede, infine, che, per la partecipazione alle attività del Comitato, non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per completezza di informazione, si segnala che il Commiato istituito ai sensi del presente articolo presenta talune affinità, quanto a funzioni e composizione, con il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui al DM del 28 gennaio 2000. Si veda in proposito la seguente scheda di approfondimento.

Articolo 11
(Sistema di finanziamento)

L'articolo 11, modificato in Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022.

In base al comma 1, il Fondo è finalizzato a promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore e a riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale.

Più nello specifico, ai sensi del comma 2, il Fondo finanzia prioritariamente:

- la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati (di cui al capo II). La finalità perseguita è di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche attraverso la messa a disposizione di nuove sedi, il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy. Si tratta di finanziamenti che, pur essendo destinati alle fondazioni, sono vincolati nel loro utilizzo alle richiamate finalità (lett. a));
- le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie (ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b)) (lett. b));
- l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione (di cui agli articoli 12 e 13) (lett. c));
- le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) (lett. d)). Tale finalità, così come la successiva (subito infra) sono state introdotte in Senato);
- le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b) (lett. e)).

Inoltre, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, si prevede altresì che una quota del Fondo sia destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS Academy e delle iscrizioni dei giovani ai relativi percorsi formativi. Ciò al fine di potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante nella prospettiva di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 4, introdotto in Senato, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione (di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 2).

Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi di cui al comma 2, lettera d).

Agli oneri del Fondo, ai sensi del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006.

Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

Il suddetto decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro 120 giorni (anziché i 180 giorni previsti dall'articolo 14, comma 6, che - come già segnalato - disciplina la procedura di adozione del medesimo decreto ministeriale "alvo quanto diversamente disposto" nel restante articolato) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Quanto alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo, in base al comma 6, essa è demandata a un distinto atto. Si tratta di un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Siffatto decreto dovrà disciplinare i criteri di riparto tenendo conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi e del numero di diplomati nel triennio precedente.

Come si evince dal combinato disposto dei commi 5 e 6, in sede di prima applicazione della presente legge, i criteri e le modalità di riparto potranno essere individuati (con decreto da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore del presente disegno di legge) anche prima della definizione del programma triennale di cui al comma 5, tenuto conto che il decreto ministeriale che definisce tale programma può essere adottato successivamente (entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge).

Ai sensi del medesimo comma 6, le risorse sono assegnate alle Regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali (in relazione ai quali cfr. la scheda di lettura relativa all'art. 10).

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il comma 7 enuclea alcuni princìpi cui il citato decreto ministeriale (di cui al comma 6) è tenuto ad attenersi nel dettare criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo.

Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto: i) della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; ii) dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale.

A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: i) per una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; ii) per una quota fino al 10 per cento, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

Il comma 8 specifica che resta fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy.

Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate.

A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

Ai sensi del comma 9, gli ITS Academy possono avvalersi, per il perseguimento della propria missione (definita dall'articolo 2), anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute "secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8" (comma 10).

La disposizione in esame parrebbe idonea ad integrare le funzioni di vigilanza in capo al Prefetto, definite dalle disposizioni del Codice civile richiamate al comma 8 dell'articolo 4 (articolo 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28 del Codice civile). In particolare, rispetto all'articolo 26, comma 1, cc. in virtù del quale l'autorità governativa è chiamata ad intervenire in presenza di violazioni particolarmente gravi, ai sensi del presente comma il controllo prefettizio sull'amministrazione delle fondazioni, estendendosi al corretto utilizzo delle risorse ricevute dalle fondazioni, parrebbe poter riguardare anche il rispetto delle scelte allocative effettuate dalle fondazioni rispetto ai parametri e ai vincoli definiti dal presente progetto di legge.

Capo IV - ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il Capo IV, costituito dagli articoli 12 e 13, dispone l'istituzione dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy (art. 12) e reca norme in materia di monitoraggio e valutazione (art. 13).

Articolo 12
(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

L'articolo 12, modificato in Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS di cui al capo II (comma 1) e l'adeguamento delle funzioni e dei compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 a quanto previsto dal provvedimento in esame (comma 2).

Ai sensi del comma 1, la costituzione presso il Ministero dell'istruzione della richiamata Anagrafe nazionale avviene secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6.

Al riguardo, il richiamato decreto - sebbene la disposizione non lo precisi testualmente - parrebbe doversi estendere anche alla definizione dei criteri e delle modalità di alimentazione e funzionamento della predetta Anagrafe.

Il comma 2 dispone che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 13 del DPCM del 25 gennaio 2008, operante presso l'INDIRE, siano adeguati a quanto previsto dal disegno di legge in esame. A tal fine si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 11 (comma 3).

Si precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS Academy.

Articolo 13
(Monitoraggio e valutazione)

L'articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame.

A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

Il medesimo comma 1 prevede che, nella realizzazione del suddetto sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, il Ministero dell'istruzione si avvalga anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza.

Rispetto al principio delineato al primo periodo, il secondo periodo del medesimo comma 1 stabilisce che il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)) è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine si contempla la possibilità, per i richiamati dicasteri, di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.

Quanto alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS Academy, nonché delle modalità per il loro periodico aggiornamento, essa è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione. Tale provvedimento è adottato - con riferimento ai percorsi formativi di quinto livello EQF - secondo la procedura definita all'articolo 14, comma 6 (che include il parere del Ministro dell'università e della ricerca), ovvero, con riferimento ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

All'attuazione dell'articolo in commento, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (di cui all'articolo 11) e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

Per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, si ricorda che il comma 2, lett. c), dell'articolo 11 pone il sistema di monitoraggio e valutazione tra le misure di finanziamento prioritario da parte del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Il Capo V, costituito dagli articoli da 14 a 16, reca disposizioni per la disciplina della fase transitoria e per l'attuazione del provvedimento in esame (articolo 14), introduce una clausola di salvaguardia nei confronti delle Province autonome (articolo 15) e dispone in ordine alla entrata in vigore della legge (articolo 16).

Articolo 14
(Fase transitoria e attuazione)

L'articolo 14, modificato in Senato, reca disposizioni (in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS) applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Inoltre, introduce disposizioni per l'attuazione del provvedimento in esame.

Il comma 1 individua le fondazioni che si intendono temporaneamente accreditate per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si tratta, in particolare: delle fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019 (lett. a)); delle fondazioni ITS accreditate nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'articolo in esame richiede che si tratti di fondazioni già pienamente operative dal punto di vista dell'offerta formativa. Ad esse, nello specifico, si chiede che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non

esclusiva (lett. b)); delle fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (lett. c)).

Ai sensi del comma 2, le fondazioni ITS Academy di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che alla data di entrata in vigore della legge facciano già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 individua la fase transitoria nella durata di tre anni dalla data di entrata in vigore provvedimento in esame, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi del comma 4, la disciplina della fase medesima.

Tale disciplina deve anche tenere conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Il comma 4 affida al decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 3: i) la individuazione delle deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria; ii) la definizione dei criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi.

Il comma 5 introduce criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022.

Si prevede che tale ripartizione sia effettuata sulla base delle previsioni dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, come modificato dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'art. 1, commi 465, 466 e 467, della legge n. 145 del 2018.

Si dispone, inoltre, la riserva di una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, destinandola alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione, come previsto dall'articolo 12, comma 5, del DPCM del 25 gennaio 2008.

Con riguardo alle disposizioni del comma in esame, si rinvia alla scheda di approfondimento sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, inserita nella scheda di lettura relativa all'articolo 11.

Il comma 6 dispone che, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni, all'attuazione della legge si provveda con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (ex art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 7 dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.

Articolo 15
(Province autonome)

L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Si tratta di una previsione già presente nell'ordinamento vigente ed in particolare nel citato DPCM del 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

L'articolo 16 dispone che legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 37
Foglio 1

Laurea professionalizzante a Pavia per i geometri

Aumenta l'offerta formativa delle lauree professionalizzanti per i geometri. L'università di Pavia, infatti, ha deciso di ampliare la propria offerta formativa con la laurea professionalizzante in "tecnologie digitali per le costruzioni, l'ambiente e il territorio", un corso inquadrato nella classe Lp-01 "Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio". Ieri, alle 11, la presentazione del percorso davanti agli occhi, tra gli altri, del presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (Cngegl) Maurizio Savoncelli.

Nella nota diffusa ieri dal Cngegl vengono evidenziate le novità della laurea professionalizzante: «questo corso di laurea triennale si presenta nuovissimo per concezione e materie di studio: fra le finalità del percorso formativo, l'obiettivo di colmare il disallineamento fra lo studio accademico e le esigenze del mercato». Per quanto riguarda il tirocinio formativo, questo dovrà obbligatoriamente essere svolto nel corso degli studi. L'esame di laurea - sostituendo la discussione della tesi e con valore abilitante alla professione di geometra laureato - sarà svolto come una prova pratico-valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico professionali dello studente e si terrà alla presenza di docenti e figure professionali esperte designate e coordinate dall'università. «In più occasioni e da fonti istituzionali autorevoli, per favorire la nostra economia è stata da tempo messa in evidenza la necessità e la valenza di una formazione accademica di tipo tecnico professionale», le parole di Savoncelli. «Questo è un modello di studi che risponde alle esigenze del mercato e alla crescente ricerca di figure professionali specializzate, che potranno occuparsi del territorio e concorrere in team con altri tecnici al recupero ambientale, alla prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico. Saranno inoltre protagoniste della transizione energetica e dell'innovazione digitale con l'attuazione del Pnrr e l'applicazione dei bonus per l'edilizia, alle quali viene affidata, e non solo, la riqualificazione del patrimonio immobiliare del nostro paese».

© Riproduzione riservata

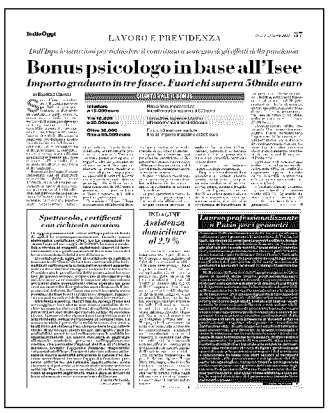
ItaliaOggi LAVORO E PREVIDENZA 37

Dall'Inps le istruzioni per richiedere il contributo a sostegno degli affitti in Rep. produttivi

Bonus psicologo in base all'Isee

Importo graduato in tre fasce. Fuori chi supera 50mila euro

Spettacolo, certificati con richiesta vaccino

INPS-ANF Assistenza domiciliare al 2,9 %

Lauree professionalizzanti a Pavia per i geometri

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 1
Foglio 1

Inflazione: Tremonti paragona la Bce a un hedge fund e *Welt* sostiene che l'euro sta diventando come la lira

Tino Oldani a pag. 5

TORRE DI CONTROLLO

Inflazione: Tremonti paragona la Bce a un hedge fund e Welt sostiene che l'euro sta diventando come la lira

DI TINO OLDANI

Oggi, secondo indiscrezioni autorevoli, la Bce potrebbe aumentare il tasso d'interesse di 50 punti, il doppio dei 25 previsti. Una mossa volta a contrastare l'aumento dell'inflazione, che in Europa ha raggiunto l'8%. L'aumento è stato più volte sollecitato da **Joachin Nagel**, governatore della Banca centrale della Germania, paese dove un aumento dei prezzi del 7-8% non si registrava dal 1949 e l'inflazione è vista come il nemico peggiore, nel ricordo di quella altissima, che spianò la strada alla Seconda guerra mondiale. «I tempi dei tassi zero sono passati», ha detto Nagel. Da qui, a suoi dire, l'urgenza di un'inversione di marcia: tassi più alti per rendere il denaro più caro e ridurre l'inflazione; nello stesso tempo, basta con l'acquisto dei titoli di Stato da parte della Bce per aiutare i paesi più indebitati, per giunta senza alcuna condizionalità.

A quanto pare, anche su quest'ultimo punto il vertice della Bce sta preparando una nuova misura, ovvero una condizionalità precisa: i paesi dell'eurozona più indebitati, come l'Italia e la Grecia, potranno ricevere ancora un aiuto dalla Bce, tramite l'acquisto dei loro titoli di Stato, a patto che facciano le riforme stabilite in sede europea per il rilascio dei fondi del Next Gen Ue, riforme e fondi ribattezzati in Italia come Pnrr. Tutto a posto? Davvero la Bce sta riuscendo nell'impresa di domare l'inflazione, accontentare la Germania e, soprattutto, riportare l'euro a un cambio con il dollaro sopra la parità, riducendo così l'aggravio dei costi per gas e petrolio, che negli ultimi mesi sono schizzati alle stelle, complici l'aggressione russa in Ucraina e la speculazione sul mercato di Amsterdam? Per la narrazione mainstream di giornaloni e tv non c'è dubbio che questa sia la strada giusta, l'unica. Ma c'è anche chi non è d'accordo, in Italia come in Germania.

Sull'origine dell'inflazione, per esempio, Giulio Tremonti, più volte ministro del Tesoro nei governi di centrodestra, sostiene che la bolla dei prezzi ha cominciato a gonfiarsi ben prima della guerra in Ucraina. Intervistato martedì da **Francesco Magnani** su la7 per *l'Aria che tira*, Tremonti ha detto:«L'inflazione è stata creata in modo artificiale negli ultimi anni, violando le regole europee. Potevano essere sbagliate le regole, però erano le regole imposte alla Bce: non puoi avere l'inflazione sopra il 2%; non puoi finanziare i governi. Invece il plafond del 2% è diventato un target, e sono stati così bravi che ora siamo all'8%. Quanto al divieto di acquisto dei titoli di Stato, è andata così: i governi emettevano titoli di debito, le banche li acquistavano e li riposizionavano nella Bce, che in questo modo è diventata una specie di hedge fund pieno di titoli tossici. Soprattutto, è stato un periodo lunghissimo in cui la politica ha perso rilievo. Quando alla Bce c'è stato il cambio del vertice e l'insediamento di **Christine Lagarde**, i politici erano in platea ad applaudire. Avevate mai visto **Charles De Gaulle**, **Konrad Adenauer** e **Alcide De Gasperi** in platea ad applaudire?"

Da sempre Tremonti è tra i critici di Mario Draghi, mai sulla persona, ma sull'operato. E anche su la7, nonostante l'intervistatore gli chiedesse un giudizio sul premier, ha scelto di criticarlo senza nominarlo mai, indicando però nel *Quantitative easing*, ideato e attuato da Draghi quando dirigeva la Bce, la prima vera causa dell'inflazione in Europa: «La Bce è responsabile della creazione dal nulla di una massa sconfinata di denaro fondata sul nulla. Ai miei tempi si facevano i conti in *billions*, ora servono i *trillions*.È questo che ha creato l'inflazione». E i sintomi, per Tremonti, erano presenti prima della guerra in Ucraina, che ha senz'altro aggravato il prezzo del gas e del petrolio, ma non è l'unica causa dell'inflazione in Europa. Come non lo è negli Stati Uniti, dove il *Qe* a go-go e ben 5mila miliardi di dollari di aiuti pubblici all'economia, sommando gli interventi di **Donald Trump** e di **Joe Biden**, hanno prodotto un'inflazione del 9%, addirittura superiore a quella europea. Per cui anche la Fed sta alzando i tassi, sollevando gli stessi timori di recessione che circolano ora in Europa.

Il paese Ue più preoccupato è la Germania, dove il governo di **Olaf Scholz** è criticato dagli elettori soprattutto per il forte rialzo dei prezzi dei generi alimentari. Da qui la pressione della Bundesbank sulla Bce per il rialzo dei tassi e lo stop agli aiuti per i paesi indebitati. Una linea che *Welt*, influente giornale di centrodestra, ha fatto propria con un editoriale, calcando la mano soprattutto contro il *Qe* ideato da Draghi, contro l'idea della Lagarde di rimetterlo in funzione, sia pure con le condizionalità del Pnrr, e soprattutto contro l'Italia. In proposito, **Dorothea Slems**, capo della redazione economica di *Welt*, ha scritto che l'idea di ripristinare il bazooka della Bce «ha lo scopo di garantire che l'Italia possa continuare a contrarre prestiti a tassi altrettanto bassi della Germania. A questo scopo deve essere lanciato un nuovo programma di acquisto di obbligazioni, con il quale vengono poi acquistati preferibilmente i bond dei famigerati peccatori del debito», ossia Italia e Grecia. La Bce, sostiene il giornale tedesco, «diventerebbe così la bad bank europea, che assorbe tutti i titoli spazzatura che non possono più essere imposti a nessun altro investitore». Conclusione: «Il cattivo esempio costituisce un precedente. Ecco perché l'euro sta diventando come la lira».

Di fronte a un forcing tedesco così duro contro un eventuale aiuto della Bce ai paesi più indebitati, forcing che precede di poco la revisione del patto di stabilità Ue, per l'Italia si apre una partita europea di estrema difficoltà. Una partita non facile perfino per un premier come Draghi. Per chiunque altro, impossibile e persa in partenza.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 28
Foglio 1

Disegni, brevetti e marchi: nuovi bandi da 46 milioni

Proprietà industriale

Contributi a fondo perduto in regime de minimis per micro imprese e Pmi

Accesso a sportello Entro il 5 agosto gli avvisi con i termini per le domande

Pagina a cura di
Roberto Lenzi

Per l'annualità 2022 la dotazione finanziaria per Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ si attesta complessivamente a 46 milioni di euro. L'obiettivo della misura agevolativa è quello di assicurare la continuità al sostegno delle piccole e medie imprese nella valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. A predisporre la programmazione delle risorse da assegnare per l'annualità in corso è il decreto direttoriale del 7 giugno 2022, emanato dal ministero dello Sviluppo economico e pubblicato sulla Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2022. Tale documento avvia il percorso di riapertura dei bandi che rientrano nel Piano strategico 2021-2023 e nella linea di azione del Pnrr. L'intervento rientra nell'ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023.

La dotazione di 46 milioni è stata ripartita in 30 milioni per Brevetti+, 14 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+. Tra i fondi messi in campo per la misura Brevetti+, sono presenti anche risorse del Pnrr per 10 milioni di euro provenienti dall'Investimento 6 «Sistema della proprietà industriale» della Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura» - Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo».

I termini di presentazione delle domande di contributo saranno stabiliti mediante avvisi pubblicati sulla Gazzetta entro il 5 agosto; degli avvisi sarà data notizia anche tramite il sito uibm.mise.gov.it. In analogia ai precedenti bandi, la modalità di accesso dovrebbe essere a sportello, pertanto seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste; questo rende particolarmente importante, per le imprese interessate, attivarsi da subito per farsi trovare pronte all'avvio degli sportelli. Secondo anticipazioni del Mise, i termini di presentazione delle domande di contributo saranno presumibilmente fissati dalla fine del mese di settembre 2022.

I bandi si rivolgono alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio nazionale, regolarmente iscritte al registro delle imprese. Ai questi spetteranno contributi a fondo perduto in regime *de minimis*. Nel caso del bando Brevetti+, i contributi saranno calcolati sulla spesa sostenuta per l'acquisto di servizi specialistici mirati a creare all'interno dell'azienda una strategia brevettuale, o se già esistente, a rafforzarla. I servizi specialistici erogati alle imprese dovranno essere in grado di valorizzare economicamente il brevetto posseduto, in termini di redditività e produttività. Per il bando Marchi+, tra i servizi finanziati spiccano la progettazione della rappresentazione del marchio, l'assistenza per il deposito, le ricerche di anteriorità finalizzate a verificare un'eventuale esistenza di marchi identici e/o simili e la regolarizzazione delle tasse per il deposito. Infine, il bando Disegni+ sostiene l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 21-07-2022
Pagina 5
Foglio 1

Fascicolo sanitario, al via i primi 610 milioni

In vigore

Pronti linee guida, fondi per le infrastrutture e la formazione dei medici

Marzio Bartoloni

Trasformare finalmente il fascicolo sanitario elettronico da attuale oggetto misterioso in un passepartout per la Sanità dove ogni italiano troverà non solo la propria "storia sanitaria" e i certificati che lo riguardano ma potrà anche scaricare referti, prenotare prestazioni, pagare il ticket e magari ricevere una visita in telemedicina. Questo l'obiettivo di fondo delle linee guida sull'adozione del fascicolo sanitario elettronico (Fse) approdate in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi che come da tabella del Pnrr prevedono che il Fse sia a regime entro il 2026 con l'85% dei medici che lo alimentano entro il 2025.

Portati a casa tutti target di fine giugno la missione 6 sulla Salute si porta avanti su una delle sfide più difficili, quello della Sanità digitale dove il fascicolo sanitario elettronico oggi è quasi una scatola vuota visto che viene alimentato poco dai medici e utilizzato pochissimo dai pazienti. Un percorso a tappe che passa anche per il via libera sempre nei giorni scorsi in Conferenza Stato Regioni al decreto del ministero dell'Innovazione di concerto con Economia e Salute che stanzia i primi 610 milioni degli 1,38 miliardi destinati al Fse: metà andranno per il potenziamento dell'infrastruttura e l'altra metà per formare i medici all'impiego del fascicolo. Fondi però che non saranno distribuiti a pioggia alle Regioni, ma in varie tranche semestrali in base a target stabiliti: le risorse saranno infatti erogate solo a chi raggiungerà determinati obiettivi come un numero minimo di referti, dati sanitari caricati e percentuali sempre crescenti di medici che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.

In particolare secondo il decreto che contiene le linee guida pubblicate sulla Gazzetta dell'11 luglio insieme a un ulteriore decreto con «integrazioni sui dati essenziali» il Fascicolo sanitario elettronico dovrà contenere almeno i documenti relativi alle prestazioni effettuate all'interno del Ssn come visite, esami di laboratorio o radiologia, eventuali ricoveri e accessi al pronto soccorso, ma anche esenzioni dal ticket per patologia o reddito, disabilità diagnosticate, trapianti effettuati, terapie farmacologiche e allergie.

In più in ogni Fascicolo ci dovrà essere anche un «patient summary»: in pratica un profilo sanitario sintetico redatto dal medico di famiglia o dal pediatra con le informazioni principali dell'assistito. Ora entro i prossimi tre mesi le Regioni dovranno presentare i piani di adeguamento per aggiornare i propri sistemi e ricevere così le risorse finanziarie necessarie per eseguirli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pnrr, sono a rischio i prossimi 46 miliardi

Ricerca, intesa imprese-atenei determinante

Fascicolo sanitario, al via i primi 610 milioni

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.